



REGOLAMENTO
per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria
(ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836 e 846-847
delle Legge 27 dicembre 2019 n° 160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21 dicembre 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2023
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I - NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto passivo

Articolo 5 - Soggetto attivo

Articolo 6 – Tariffe

Articolo 7 - Criteri generali per la graduazione e la determinazione del canone

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per occupazioni ed esposizioni di messaggi pubblicitari

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 12 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 13 - Determinazione del canone

Articolo 14 - Fattispecie non assoggettate al canone

Articolo 15 - Riduzioni e agevolazioni

Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 17 – Accertamenti

Articolo 18 - Sanzioni e indennità

Articolo 19 - Sanzioni amministrative in materia di occupazione suolo e diffusione messaggi pubblicitari

Articolo 20 – Autotutela

Articolo 21 - Riscossione coattiva

Articolo 22 - Rimborsi

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI

Articolo 23 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 24 - Disposizioni applicabili al procedimento per il rilascio degli atti di concessione

Articolo 25 - Conclusione del procedimento amministrativo

Articolo 26 - Attività istruttoria

Articolo 27 - Predisposizione dell'atto di concessione

Articolo 28 - Il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 29 - Deposito cauzionale

Articolo 30 - Atto di concessione

Articolo 31 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni realizzate d'urgenza

Articolo 32 - Disciplina di forme particolari di concessioni di suolo pubblico e privato

Articolo 33 - abrogato

Articolo 34 - Obblighi del titolare della concessione

Articolo 35 - Subentro nel provvedimento di concessione

Articolo 36 - Adempimenti degli Uffici

Articolo 37 - Le cause di cessazione dell'efficacia della concessione

Articolo 38 - Modifica, rinuncia e revoca dell'atto di concessione

Articolo 39 - La restituzione del canone in caso di interruzione anticipata dell'occupazione

Articolo 40 - Rinnovo del provvedimento di concessione

Articolo 41 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Articolo 42 - Occupazioni a sviluppo progressivo

Articolo 43 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Articolo 44 - Serbatoi

Articolo 45 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I - PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 46 - Piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO II - DISCIPLINA DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

Articolo 48 - Ambito di applicazione del presente capo

Articolo 49 - Norme generali per le insegne

Articolo 50 - Tipologie, caratteristiche e definizioni tecniche

Articolo 51 - Targhe

Articolo 52 - Vetrofanie d'altra pubblicità realizzata all'interno dei locali o sulle vetrine

Articolo 53 - Attività prive di affaccio commerciale su spazio pubblico

CAPO III - ALTRA PUBBLICITÀ

Articolo 54 - Pubblicità fonica e/o sonora realizzata su veicoli

Articolo 55 - Pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati

Articolo 56 - Volantinaggio

CAPO IV - FORME PARTICOLARI DI PUBBLICITÀ

Articolo 57 - Farmacie, parafarmacie e pubblicità sanitaria

Articolo 58 - Pubblicità nelle edicole

Articolo 59 - Distributori di carburante

Articolo 60 - Pubblicità nei cantieri

Articolo 61 - Scritte pubblicitarie su tende e capottine parasole

Articolo 62 - Pubblicità effettuata con autoveicoli

Articolo 63 - Pubblicità effettuata su veicoli adibiti a trasporto non di linea, taxi e noleggio da rimessa

CAPO V - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 64 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie a carattere permanente

Articolo 65 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie a carattere temporaneo

Articolo 66 - Variazioni del messaggio pubblicitario

Articolo 67 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione o di altro atto valido per l'esposizione di pubblicità

Articolo 68 - Durata dell'autorizzazione o di altro atto valido per l'esposizione di pubblicità

Articolo 69 - Targhetta di identificazione

CAPO VI - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ALTRA PUBBLICITÀ

Articolo 70 - Domanda di autorizzazione

Articolo 71 - Allegati alla domanda di autorizzazione

Articolo 72 - Fasi endoprocedimentali alla presentazione della domanda di autorizzazione

Articolo 73 - Casi di esenzione dall'autorizzazione

Articolo 74 - Dichiarazioni per particolari forme di pubblicità

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 75 - Gestione del servizio pubbliche affissioni

Articolo 76 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 77 - Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 78 - Esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 79 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 80 - Prenotazioni delle affissioni - Registro Cronologico

Articolo 81 - Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica

Articolo 82 - Affissioni dirette

Articolo 83 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

Articolo 84 - Rimborsi

Articolo 85 - Affissioni eseguite fuori dagli appositi spazi – Sanzioni

Articolo 86 - Regime transitorio

Articolo 87 - Disposizioni finali - Abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bollate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e i diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - "Codice della Strada (CANONE NON RICOGNITORIO), limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) Impianto pubblicitario: ogni tipologia di impianto pubblicitario meglio definita dall'articolo 50 del presente regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

c) Legge: la legge 30 dicembre 2019 n° 160;

d) Codice della Strada: il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.;

e) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

f) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera e);

g) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub f).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del "centro abitato" individuato, per il Comune di Bollate, dalla Delibera di G.C. n. 489 del 24 agosto 1994 e ogni altro atto approvato ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

3. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

4. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

5. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si applica anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili nelle predette aree;

b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico, o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

4. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno del centro abitato del Comune, delimitato ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del Codice della Strada, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi a cui si fa riferimento per la specifica disciplina.

Articolo 4 - SOGGETTO PASSIVO

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o dal fatto materiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'articolo 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bollate che affida il servizio di gestione accertamento e riscossione del canone alla propria partecipata "in house".

2. Il Comune esercita nei confronti dell'attività di gestione, accertamento e riscossione del canone da parte della propria partecipata attività di controllo analogo.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti accertativi e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di affidamento del servizio di gestione accertamento e riscossione del canone alla propria partecipata "in house" le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al funzionario designato dalla partecipata secondo la propria organizzazione.

Articolo 6 - TARIFFE

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera) del canone, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e maggiorazioni disciplinate dal presente regolamento, con i relativi coefficienti moltiplicatori, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine stabilito dalle norme statali in materia di approvazione del bilancio di previsione.

2. Al fine di garantire il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal presente canone il Comune applica, alla tariffa standard, determinata dalla Legge, dei coefficienti moltiplicatori: nel primo anno di applicazione del canone, le tariffe sono derivanti dall'applicazione della tariffa standard e dei coefficienti indicati nel presente regolamento. La Giunta può modificare per gli anni successivi tali coefficienti con delibera da adottarsi entro il termine di presentazione del bilancio di previsione: se non espressamente modificati, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni, per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore a tre mesi è prevista una tariffa giornaliera moltiplicata per il periodo di esposizione;

b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.

4. Ai fini del comma precedente, si precisa che:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;

b) le occupazioni con ponteggi, steccati o simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

c) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 7 - CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, il Comune di Bollate appartiene alla classe di Comuni con popolazione oltre i 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitati.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:

a) suddivisione del territorio in zone;

b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.

Articolo 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primogenno di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione al di messaggi non autorizzata.

Articolo 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

3. Le tre categorie in cui si divide il territorio comunale sono le seguenti:

- a) **categoria ordinaria** a cui si applica la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale prevista per le occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie;
- b) **categoria speciale** valida solo per esposizioni pubblicitarie;
- c) **categoria inferiore** valida solo per le occupazioni.

4. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata sulle tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante

Articolo 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

3. La tariffa per il canone delle occupazioni è determinata per ciascuna delle tre categorie viarie sopra citate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla categoria ordinaria viene applicata la tariffa standard valida sia per le occupazioni che per le esposizioni pubblicitarie;
- b) alle strade od aree appartenenti alla categoria speciale viene applicato un aumento del 150% (centocinquanta per cento) rispetto alla tariffa standard ed è applicabile solo alle esposizioni pubblicitarie;
- c) la tariffa per le strade di categoria inferiore è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla tariffa della categoria ordinaria ed è applicabile solo per le occupazioni.

La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento e deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa, nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle tre categorie viarie di cui all'articolo 10 su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla categoria ordinaria viene applicata la tariffa standard valida sia per le occupazioni che per le esposizioni pubblicitarie;

b) alle strade od aree appartenenti alla categoria speciale viene applicato un aumento del 150% (centocinquanta per cento) rispetto alla tariffa standard ed è applicabile solo alle esposizioni pubblicitarie;

c) la tariffa per le strade di categoria inferiore è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla tariffa della categoria ordinaria ed è applicabile solo per le occupazioni.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.

4. Le tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie sono maggiorate del 30% (trenta per cento) qualora il manufatto pubblicitario venga installato su suolo pubblico. Non sono soggetti a tale maggiorazione le insegne di esercizio nonché qualsiasi altro impianto posto nella sede dell'attività e ad essa attinente, gli impianti previsti al Capo II, paragrafo 3, lettera "D" del Titolo I del D.P.R. 495/1992 e conformi alle disposizioni dello stesso (c.d. "segnali di indicazione"). Non sono altresì soggette al canone le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società; non sono soggette alla maggiorazione sopraindicata le installazioni effettuate da Enti del Terzo Settore, gli sponsor di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, le pubblicità effettuate dagli sponsor ufficiali nell'ambito delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

5. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni e servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con criteri fissati nel presente regolamento: nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi similari e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa.

6. Per le esposizioni pubblicitarie che abbiano superficie compresa tra mq 2,00 e mq 8,00 la tariffa del canone è maggiorata del 50% (cinquanta per cento); per quella di superficie superiore a mq 9,00 la maggiorazione è pari al 100% (cento per cento).

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.

7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia, in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. I messaggi, mezzi ed

insegne aventi caratteristiche od uso diversi senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 14 – FATTISPECIE NON ASSOGETTATE AL CANONE

1. Si considerano escluse dall'applicazione del canone le seguenti fattispecie:

1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

3) per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita di volta in volta negli specifici regolamenti comunali;

4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

5) le occupazioni di aree cimiteriali;

6) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

7) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows (c.d. balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile;

8) le occupazioni con tende fisse e retrattili, anche se aggettanti direttamente su suolo pubblico;

9) le occupazioni con passi carrabili in generale, nonché con passi carrai, rampe e simili destinati a portatori di handicap;

10) le occupazioni con veicoli, di qualsiasi destinazione d'uso ai sensi del vigente codice della strada, limitatamente al tempo necessario al carico e scarico delle merci; restano esclusi quelli utilizzati dalle imprese che svolgono attività di trasloco e di commercio su aree pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo punto 11);

11) le occupazioni da parte di esercenti il commercio su aree pubbliche per soste effettuate nel medesimo punto che non si protraggano per oltre 60 minuti; ai sensi della presente lettera, è parificato a "medesimo punto" lo spostamento inferiore a 200 metri dal luogo in precedenza occupato, misurato per il percorso pedonale più breve;

12) le occupazioni con cassonetti dei rifiuti, quando gli stessi non possono essere collocati su proprietà private senza violare le vigenti normative ambientali e di igiene;

13) le occupazioni con fioriere o piante ornamentali all'esterno di attività commerciali, artigianali, di somministrazione o di servizio purché le stesse siano collocate in aderenza al fabbricato di pertinenza, per una profondità non superiore a mt. 0,75 e salvo che rimanga, per la circolazione pedonale, uno spazio pari a quello indicato nell'articolo 20 del vigente Codice della Strada;

14) le occupazioni con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;

15) le occupazioni per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali;

16) le occupazioni per le attività culturali e sportive patrocinate dall'Amministrazione comunale, limitatamente alle occupazioni effettuate dalle stesse associazioni escludendo da ciò ogni soggetto che, nell'ambito della stessa effettua, anche a titolo occasionale, attività di vendita, ad eccezione di quelle attività di piccolo commercio la cui componente professionale è inesistente, rivestendo carattere eminentemente ludico (come la minuta attività di vendita di giocattoli, fumetti o altro effettuata da minori o da scolaresche);

17) le occupazioni effettuate da Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, per raccolte di fondi e, più in generale, per divulgare le loro attività;

- 18) le occupazioni realizzate con segnaletica stradale, con impianti pubblicitari, compresi quelli collocati su aree verdi ed oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione e concessione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse, nonché con manufatti di arredo urbano;
- 19) le occupazioni con gli orologi stradali, ancorché integrati, nella medesima struttura, da materiale pubblicitario;
- 20) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- 21) le occupazioni con le vetture a trazione animale e, più in generale, con le vetture destinate al trasporto pubblico non di linea, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 22) le occupazioni per collocare ponti mobili, scale, piccoli steccati o recinzioni a servizio di interventi di manutenzione, di durata non superiore alle 6 ore, anche se non riguardanti la medesima posizione ma ricollegabili ad un unico intervento e per una superficie massima mai superiore a mq. 6.00;
- 23) le occupazioni per interventi di manutenzione del verde con mezzi operativi, aventi durata non superiore a 6 ore, anche se non riguardanti la medesima posizione ma ricollegabili ad un unico intervento e per una superficie massima mai superiore a mq. 6.00;
- 24) le occupazioni per le attività di spettacolo viaggiante intraprese dai c.d. "artisti di strada", quando l'occupazione sia limitata alla sola attrezzatura e/o oggettistica correlata allo svolgimento dell'attività stessa;
- 25) le occupazioni per realizzare innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 26) le occupazioni con infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- 27) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali con le limitazioni indicate al punto 13);
- 28) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 29) le occupazioni con "cappotto termico" autorizzato secondo norme legislative e regolamentari fino ad un limite massimo di 12 cm di sporgenza;
- 30) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 31) le occupazioni con griglie ed intercapedini;
- 32) i messaggi pubblicitari comunque effettuati in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- 33) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 34) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 35) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione della sede dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 36) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui di riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 37) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 metri e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 38) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

39) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

40) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti;

41) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

2. Le occupazioni effettuate ai sensi dei precedenti punti 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 25, del comma 1, ancorché escluse dal canone, sono comunque soggette a preventivo rilascio di concessione ai sensi del Titolo II del presente regolamento. Le tipologie di occupazione elencate alle rimanenti lettere sono escluse sia dal canone che dal preventivo ottenimento della concessione.

Articolo 15 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni:

a) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o a fascia oraria, come segue:

a1) occupazione fino a 6 ore: tariffa ridotta del 70%;

a2) occupazione da 6 ore a 12 ore: tariffa ridotta del 50%;

a3) occupazione da 12 ore a 120 ore: tariffa ridotta del 30%

a4) occupazione da 120 ore a 15 giorni: tariffa ridotta del 20%;

a5) occupazione di superiore a 15 giorni ed inferiore ad un mese: tariffa ridotta del 20%;

a6) occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente: si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

b) per le occupazioni realizzate venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, le tariffe sono ridotte del 50%;

c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%; inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.;

d) per l'occupazione temporanee di sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, le tariffe sono ridotte del 50%;

e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti che nell'ambito delle stesse effettuano, anche a titolo occasionale, attività di vendita, la tariffa è ridotta del 50%;

f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, che si considerano sempre temporanee ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), la tariffa è ridotta del 80%;

g) per le occupazioni effettuate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani alimentari e non alimentari di cui all'articolo 33, si applica una tariffa annuale ridotta del 50% qualora l'occupazione non sia superiore a mesi sette.

2. La Giunta Comunale può determinare ulteriori agevolazioni a favore delle occupazioni autorizzate nel rispetto del vigente Regolamento de hors anche stabilendo soluzioni premianti, in termini di riduzione o esenzione della tariffa dovuta per l'occupazione a fronte di espressa rinuncia, da parte del titolare dell'attività, di installare apparecchiature per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.

3. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 16 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la "piattaforma" di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 1.000 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 5 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 gennaio dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti. Per importi superiori a Euro 1.500 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.

Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune o la società partecipata provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge.

Articolo 18 - SANZIONI E INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal successivo articolo 19, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate dalle disposizioni generali contenute nell'articolo 1 comma 821, lettere g) e h) della Legge.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, 21 e 23 del Codice della Strada, nonché dall'articolo 19 del presente Regolamento

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 (trenta) per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e/o della relativa sanzione amministrativa non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO E DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Salve le sanzioni previste dagli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., le occupazioni effettuate senza titolo e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione o quelle previste dal presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. Nei casi di occupazione realizzata senza titolo, gli Uffici di cui all'articolo 23 comma 3, a seguito del verbale di contestazione delle violazioni commesse, in attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 822 della Legge assegnano agli occupanti un termine, non superiore ai 5 giorni, per effettuare la rimozione dei materiali e dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici.

3. Nei casi di occupazioni non conformi alle disposizioni contenute nell'atto di concessione o alle norme del presente regolamento, gli Uffici di cui all'articolo 23 comma 3, a seguito del verbale di contestazione delle violazioni commesse, assegnano agli occupanti un termine, non superiore ai 15 giorni, per conformarsi alle disposizioni non osservate.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge, l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 8/2009 da parte di imprese artigiane di prodotti alimentari, comporta la revoca della concessione rilasciata. Sono fatte salve le procedure di sospensione delle attività di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77; la durata della sospensione applicata ai sensi e con le modalità previste dalla predetta norma è, per la prima volta pari ad un giorno e, per le successive volte, pari a tre giorni.

5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, qualora non si proceda all'esecuzione di interventi di rimozione o di adeguamento nei termini imposti, gli Uffici di cui all'articolo 23 comma 3 dispongono, in caso di occupazioni abusive, la rimozione delle strutture collocate senza titolo con addebito delle spese sostenute e, in caso di occupazioni difformi, previo avvio di procedimento, la revoca della concessione.

6. Per le altre violazioni alle norme contenute nel presente regolamento in materia di occupazioni suolo, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 legge n. 689/81 è il Comandante della Polizia Locale. Nei casi di violazioni accertate ai sensi del comma 4, l'Autorità competente a ricevere il rapporto e ad adottare gli eventuali provvedimenti accessori è il Responsabile di P.O. del Servizio competente al rilascio delle concessioni per le occupazioni afferenti le specifiche attività.

7. L'Ente proprietario della strada provvede, tramite il proprio personale di vigilanza, in merito al controllo sulla corretta realizzazione e posa degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché in ordine alle verifiche di conformità rispetto a quanto autorizzato e, più in generale, provvede alle verifiche in ordine al possesso delle prescritte autorizzazioni.

8. La vigilanza è, altresì, estesa a tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1 del vigente Codice della Strada. Lo stesso personale svolge anche attività di vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione degli impianti disciplinati dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

9. Qualora venga accertata la posa di impianti pubblicitari o la realizzazione di pubblicità nelle varie forme previste dagli articoli 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60 e 62 presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari in assenza di autorizzazione, oppure, in difformità dall'atto autorizzatorio già rilasciato si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 del Codice della Strada. Il personale di cui ai precedenti commi procede ai

sensi della medesima disposizione contestando per quanto possibile o notificando la violazione accertata ai soggetti responsabili, identificati nella persona fisica o rappresentante della Società che ha commissionato l'installazione eseguita senza titolo, nonché nei confronti del proprietario o del possessore del suolo privato ove l'installazione è stata effettuata. A seguito del verbale di contestazione l'Ente proprietario della strada individuato nella specifica circostanza nell'ufficio di appartenenza del soggetto accertatore diffida alla rimozione dell'impianto apposto senza titolo nel termine che non potrà in alcun caso essere superiore a giorni 10 dalla data di contestazione o notifica della violazione stessa, oppure di diffida all'adeguamento alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata, entro il termine di cui sopra giorni dall'avvenuta notifica della stessa, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice. Sono sempre fatte salve le disposizioni di cui al comma 13-quater dell'articolo 23 del codice della Strada, nonché le procedure sanzionatorie di sospensione delle attività, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997 n. 77 con le graduazioni previste dal precedente comma 4.

10. Per le violazioni accertate ai sensi del precedente comma, qualora sia mancante ogni riferimento sulla proprietà dell'impianto e non sia quindi possibile individuare l'autore della violazione e nemmeno il proprietario del manufatto, viene assoggettata alla sanzione amministrativa di cui al comma 9 la persona fisica o giuridica che utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione quale beneficiario economico del messaggio pubblicitario o colui che dal messaggio trae un utile o comunque un vantaggio nella commercializzazione dei propri prodotti o servizi oggetto della pubblicità abusiva, ferma restando la responsabilità del proprietario o del possessore del suolo privato ove è stata effettuata l'installazione. La responsabilità dell'utilizzatore ai sensi del presente comma può essere esclusa unicamente dalla dimostrazione, da parte dello stesso di aver affidato, con atto scritto, la gestione sia della pubblicità risultata successivamente abusiva che degli adempimenti amministrativi correlati alla posa dell'impianto, ad un determinato soggetto. Una volta acquisito detto dato, anche in fase preliminare in occasione delle attività svolte, la sanzione di cui al comma 9 dovrà essere contestata/notificata al soggetto identificato ed escludendo di fatto la responsabilità dell'utilizzatore, senza alcun onere da parte dello stesso in ordine alla violazione eventualmente già contestata o notificata. Parimenti è esclusa la responsabilità del proprietario o possessore del suolo privato ove è stata effettuata l'installazione senza titolo qualora detti soggetti si siano fatti parte attiva nel segnalare la circostanza agli organi di controllo di cui ai commi 7 e 8.

11. E' sempre disposta, nel caso di installazione in assenza di autorizzazione indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui al precedente comma 9, la copertura dell'impianto pubblicitario apposto senza autorizzazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 822 della Legge, in modo tale che lo stesso sia privato di efficacia pubblicitaria. L'intimazione alla copertura viene indicata nel verbale di contestazione ed è sempre effettuata, dall'Amministrazione Comunale, qualora non effettuata prima dai trasgressori, entro 5 giorni dalla contestazione della violazione nei confronti di almeno uno dei soggetti responsabili. La copertura, quando non effettuata spontaneamente dal soggetto privato, viene realizzata dal Comando di Polizia Locale che si avvale anche del personale dipendente dal Concessionario e si realizza con le modalità ritenute più congrue ed opportune; delle operazioni compiute verrà redatto apposito verbale da notificarsi ai responsabili. E' fatto salvo il diritto, da parte dell'Amministrazione, di procedere al recupero delle spese sostenute, da porsi a carico degli stessi.

12. Trascorsi 10 giorni dall'avvenuta notifica della diffida senza che sia stata effettuata la rimozione dell'impianto non autorizzato, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla rimozione dell'impianto; anche di tale procedura viene redatto apposito verbale da notificare ai responsabili della violazione; con nota a parte si provvede a notificare l'entità delle eventuali spese sostenute per la rimozione, poste a carico degli stessi, nonché quelle di deposito, computate per ogni giorno di presa in carico del materiale, sia in caso di custodia effettuata da terzi che presso i locali di proprietà dell'Amministrazione. L'ammontare delle suddette spese è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

13. L'impianto pubblicitario rimosso può essere riconsegnato, previa apposita richiesta dell'avente titolo, nella quale dovrà essere allegata comprova dell'assolvimento dell'intero debito.

14. Trascorsi 60 giorni dall'avvenuta notifica del verbale di rimozione a tutti i responsabili individuati senza che sia stata presentata istanza di restituzione o, ancorché richiesta, alla stessa non sia stata allegata prova dell'assolvimento di quanto dovuto, l'Amministrazione può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo; anche in questo caso le spese sostenute sono a completo carico dei responsabili. Di quest'ultima procedura si redige apposito verbale da notificare agli stessi soggetti.

15. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione esplica i suoi effetti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie dalla data di accertamento della relativa violazione.

16. Il pagamento della sanzione amministrativa non può essere invocata o intesa in nessun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso o dell'illecito commesso, poiché la stessa non corregge le irregolarità nell'installazione né, tanto meno, può costituire tacita autorizzazione in sanatoria.

17. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, trascorso il termine concesso per gli

adeguamenti, l'Ufficio o Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a notificare atto di diffida all'adeguamento, riconfermando in esso il tempo concesso all'atto della prima contestazione. Nel medesimo provvedimento sarà indicato che l'inosservanza di quanto disposto comporterà la rimozione dell'impianto.

18. Per la gestione degli adempimenti successivi alla rimozione trovano l'applicazione i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

19. Qualora venga accertato un diverso utilizzo degli impianti di tipologia "C" di cui all'articolo 4 del Piano, l'Organo di vigilanza o il Concessionario procedono alla copertura immediata del manifesto e, più in generale, di quanto pubblicizzato senza autorizzazione. Decorse 48 ore dall'avvenuta copertura, da realizzarsi con le modalità ritenute più opportune, e fatta salva la l'applicazione della sanzione di cui al comma 9 applicata direttamente dall'Organo di vigilanza o su segnalazione del Concessionario, si può procedere a nuova affissione.

20. Nel caso di diverso utilizzo di impianti di tipologia "A" di cui all'articolo 4 del Piano, fatta salva la procedura di copertura di cui al comma 12, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 ridotta del 50%.

21. Per tutte le altre forme pubblicitarie non indicate al comma 9, per tutte quelle realizzabili con comunicazione e per tutte quelle la cui collocazione o modalità di realizzazione è effettuata in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Piano o in altre disposizioni vigenti, salve le difformità riscontrate per la collocazione degli impianti di cui al comma 9, oppure per l'inosservanza alle disposizioni contenute nell'autorizzazione si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve, qualora applicabili, le procedure di cui al già richiamato comma 9 del presente articolo. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 legge n. 689/81 per le violazioni previste dal presente comma e dai commi 19 e 20 del presente articolo è il Responsabile di P.O. del Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni in materia di pubblicità.

22. L'ulteriore affissione su mezzi coperti integra la fattispecie di cui all'articolo 664 del Codice Penale.

Articolo 20 - AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dalla società partecipata "in house" a cui sono state conferite le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22 - RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Non si procederà a liquidare rimborsi per importi inferiori ad euro 30,00 (trenta/00).

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI

Articolo 23 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) devono presentare apposita richiesta, avvalendosi preferibilmente della modulistica posta a disposizione, consegnandola direttamente per via telematica ai Servizi indicati nel comma seguente.

3. La domanda di concessione viene presentata:

a) allo Sportello Unico per le Attività Produttive/Servizio Commercio:

a1) per le occupazioni disciplinate ai sensi del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee e permanenti di arredo urbano (dehors) (*);

a2) per le concessioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e comunali in materia;

b) al Comando Polizia Locale per le restanti occupazioni temporanee e permanenti.

4. La domanda di concessione, regolarizzata con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) per le istanze presentate da persone fisiche:

- le generalità del richiedente l'occupazione,
- la residenza o il domicilio legale,
- il codice fiscale e la partita IVA,
- il recapito telefonico e un recapito di posta elettronica;

b) per le istanze presentate da società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche:

- la denominazione o ragione sociale e la sede legale,
- il codice fiscale e la partita IVA,
- le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda,
- il recapito telefonico e un recapito di posta elettronica certificata.

5. Le istanze devono, altresì, riportare:

- il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
- le dimensioni dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- il tipo di attività che si intende esercitare;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
- gli eventuali estremi dell'autorizzazione abilitante all'esercizio dell'attività per la quale si richiede il rilascio della specifica concessione, nonché l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
- l'eventuale numero di concessione cui si chiede di subentrare qualora la domanda venga presentata ai sensi dell'articolo 35 del presente Regolamento;

(*) art. 33 abrogato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28/11/2023 (ora Regolamento "dehors")

- una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;

- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

- l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale.

6. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare. Nei casi disciplinati dal presente comma sono fatti salvi gli eventuali titoli abilitativi edilizi richiesti per la specifica installazione.

7. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Il responsabile del procedimento individuato per singola materia ai sensi del comma 2 provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento stesso nei termini e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione degli spazi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene rilasciato a conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo dovrà sempre precedere l'effettiva occupazione delle aree e spazi di cui all'articolo sopra citato.

3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato sia con le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, sia con le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie eventualmente applicabili.

4. Resta ferma la competenza della Città Metropolitana di Milano e degli altri enti e società per quei tratti di strada posti all'esterno del perimetro del centro abitato, così come delimitato dal vigente provvedimento di Giunta Comunale.

Articolo 25 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al competente ufficio; salvo quanto previsto dal comma 2, per le occupazioni di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) la protocollazione dovrà avvenire non meno di 20 giorni prima dell'effettiva occupazione.

2. Le richieste di occupazione che non comportano manomissione di suolo pubblico e deviazione del traffico veicolare e pedonale di durata non superiore a tre giorni, si intendono assentite a fronte di corresponsione del canone; la ricevuta viene rilasciata contestualmente alla richiesta di occupazione e dopo l'avvenuto versamento dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'articolo 29 del presente regolamento, qualora dovuto.

Articolo 26 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Ricevuta l'istanza, il responsabile del procedimento provvede ad attivare l'attività istruttoria con l'esame della domanda di concessione per l'occupazione e valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.

2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad acquisire presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale eventualmente coinvolti i pareri tecnici che si rendano necessari ai sensi del vigente Codice della Strada o del presente Regolamento.

3. La richiesta di parere avviene ponendo in condizione tali uffici di poter valutare al meglio la richiesta mediante l'esame anche degli elaborati grafici eventualmente allegati. Per l'espletamento di tale circostanza, al fine di non dilazionare i termini per la conclusione dei procedimenti, lo scambio di informazioni e documentazione tra uffici ai sensi del presente comma è attuata preferibilmente mediante procedure informatiche.

4. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza chiede all'interessato di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.

5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine di 30 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. Qualora l'istanza risulti improcedibile o, comunque, non possa trovare accoglimento, il responsabile del procedimento procede, ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/90.

Articolo 27 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, determina l'ammontare del canone di occupazione.

2. Il responsabile del procedimento emette il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione all'occupazione o il provvedimento di diniego della stessa.

3. In caso di conclusione positiva del procedimento, ne è data immediata comunicazione al richiedente; contestualmente dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

4. Nell'atto di concessione sono riportate le prescrizioni, generali e particolari per lo specifico atto, che il responsabile del procedimento riterrà necessario indicare, anche a seguito di pareri degli altri Uffici comunali coinvolti nell'attività istruttoria di cui all'articolo 26.

Articolo 28 - IL RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal soggetto individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, previo versamento, da parte del richiedente, del canone dovuto, delle eventuali spese di istruttoria e delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale e stabilite nelle vigenti norme regolamentari.

Articolo 29 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il versamento di un deposito cauzionale al Comune, da effettuarsi a mezzo di contanti o assegno circolare o fideiussione bancaria o assicurativa, può essere imposto nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) se l'occupazione riguarda attività dello spettacolo viaggiante, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 14, punto n. 24.

2. Nel medesimo atto saranno, altresì, stabilite le modalità di svincolo della cauzione, nonché quelle inerenti all'acquisizione della stessa in caso di inadempienza delle prescrizioni inerenti alle modalità di occupazione dell'area ed imposte nell'atto autorizzativi.

3. La somma richiesta a titolo di cauzione non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del Comando di Polizia Locale della regolare esecuzione dell'occupazione, della correttezza, nell'immediato, dei ripristini effettuati e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Articolo 30 - ATTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
- le misure dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;

- le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza e le prescrizioni cui è subordinata la concessione;
- gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
- la scadenza dei pagamenti, il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione, nonché le disposizioni di cui ai successivi articoli 37 e 38
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
- la riserva che l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 31 - PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE D'URGENZA

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione al Comando Polizia Locale direttamente o con posta elettronica/posta elettronica certificata delle occupazioni già avvenute ai sensi del comma 1 e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve presentare la domanda di cui all'articolo 23 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.

3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se viene accertata la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

Articolo 32 - DISCIPLINA DI FORME PARTICOLARI DI CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di suolo pubblico o di area privata gravata da servitù di uso pubblico è soggetta a canone unico patrimoniale e a rilascio di concessione. Essa è ammessa nei limiti previsti dal Codice della Strada, dalle vigenti norme igienico-sanitarie e dalle specifiche norme urbanistico-edilizie vigenti per quanto applicabili. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'attività di riferimento e le merci stesse non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

2. L'esposizione di materiale ad uso pubblicitario, anche effettuata per conto di terzi è ammessa esclusivamente nelle immediate vicinanze dell'esercizio di riferimento, su area privata e sotto il diretto controllo del titolare o soggetto obbligato alla custodia; allo stesso soggetto fa capo altresì l'obbligo di ricovero delle strutture ad esercizio chiuso.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Non si rilasciano concessioni per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e strade ricomprese nelle fasce di rispetto cimiteriali, salvo quando le stesse siano finalizzate all'esercizio del commercio su area pubblica svolto nelle forme e coi limiti stabiliti dalla vigente regolamentazione regionale e comunale in materia.

5. La cessione di beni a fini solidaristici avviene negli spazi e con le modalità stabilite nel relativo piano comunale approvato, ai sensi dell'articolo 29-bis della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

6. Nelle immediate vicinanze ed all'interno dei mercati non potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di spazio a singoli e a società le cui finalità prevalenti, attestate da certificazioni camerali, sono volte all'attività commerciale esercitata professionalmente, sia in modo tradizionale che al di fuori degli esercizi commerciali, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 206/2005, ancorché a soli fini promozionali e/o di presentazione dei propri prodotti, oppure a società, gruppi e/o singoli che abbiano lo scopo di pubblicizzare corsi, "stages" e, più in generale, attività la cui partecipazione, ammessa o meno previa iscrizione anche effettuata in un secondo tempo, si riveli poi onerosa per il cittadino.

7. L'occupazione per traslochi viene realizzata con veicoli, piattaforme ed autoscale ed è correlata ad operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di preventivo trasporto da un luogo ad un altro ed è assoggettata a richiesta da presentare almeno cinque giorni lavorativi prima all'ufficio di cui all'articolo 23 comma 2 del presente regolamento.

8. Nel caso in cui le operazioni di cui al comma precedente contemplino la chiusura al traffico di una o più strade o, comunque, comportino problematiche alla viabilità, il termine di cui al comma precedente è fissato in dieci giorni lavorativi.

9. L'area per la quale è stata rilasciata la concessione per le occupazioni di cui ai commi 6 e 7 sarà resa nota con idonea segnaletica oppure con altri mezzi appropriati ai sensi dell'articolo 6 comma 4 lettera f) e 7 comma 1, lettera a) del Codice della Strada, collocata a cura del soggetto a favore del quale viene rilasciata la concessione.

10. Lo spazio occupato e soggetto al canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

11. Nelle festività civili del 25 aprile, del 2 giugno e nella giornata di celebrazione dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, non sono concessi a partiti, movimenti, associazioni od organizzazioni comunque a carattere politico-partitico, spazi sulla Piazza Aldo Moro, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Largo Caduti di Nassiriya.

12. In occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, non sono concessi a partiti, movimenti, associazioni od organizzazioni comunque a carattere politico-partitico, spazi interni alle aree interessate dalle occupazioni di suolo pubblico riguardanti le medesime manifestazioni. La presente disposizione non si applica alle aree mercatali.

Articolo 33 - abrogato

Articolo 34 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.

2. Il titolare della concessione deve inoltre:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- eseguire gli interventi necessari per assicurare, per tutta la durata del periodo di concessione, la sicurezza delle strutture utilizzate per la realizzazione della stessa;
- ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
- provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.

3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti; deve altresì impegnarsi a predisporre e a mantenere in essere, per tutto il periodo di durata della concessione, i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Al concessionario è fatto altresì divieto, salvo sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o puntali, di smuovere l'acciottolato o il terreno.

4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta sia del personale comunale di cui all'articolo 23 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

Articolo 35 - SUBENTRO NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione della quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare entro 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione proponendo al Responsabile del procedimento apposita richiesta ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento.

3. Nella medesima domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 36 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro o con altre modalità anche informatiche ritenute congrue dal Responsabile del procedimento in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Le registrazioni di cui al comma 1, devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.
3. Qualora l'omesso pagamento del canone comporti l'applicazione di provvedimenti di sospensione o di interdizione dell'attività svolta a norma dei vigenti regolamenti locali, il gestore individuato dall'A.C. ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio dell'Amministrazione Comunale cui sono assegnati i procedimenti amministrativi correlati con l'attività stessa.

Articolo 37 - LE CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) decorso del termine di validità indicato nell'atto stesso;
 - a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica;
 - b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 38 - MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. La revoca della concessione è disposta, previa comunicazione di avvio di procedimento, anche quando si verifica:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) l'omesso versamento del canone o di una sua rata alla scadenza prestabilita; in tal caso si procederà a notificare intimazione di pagamento invitando il concessionario a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni, decorsi i quali, si provvederà all'emissione del provvedimento di revoca.
4. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
5. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al Comune.

Articolo 39 - LA RESTITUZIONE DEL CANONE IN CASO DI INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo 38 comma 5 del presente regolamento, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
2. Se l'occupazione è iniziata, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 29 comma 2 del presente regolamento per la restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia alla concessione comporta il rimborso del canone nella misura corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. In caso di revoca, anche parziale, dell'atto di concessione per esclusivi motivi di preminente interesse pubblico, il titolare della stessa ha diritto alla restituzione del canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Articolo 40 - RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 41 - OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente disciplinate dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della stessa legge.
2. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo ai sensi delle vigenti norme di pubblica sicurezza sono rilasciate nel rispetto dei provvedimenti nazionali e comunali emanati a disciplina della specifica materia.
3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 42 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 43 - OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

1. Ferma l'esenzione di cui al punto 8 dell'articolo 14 del presente regolamento, la collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione e di servizio, anche effettuata negli sbocchi e negli archi di porticato è assoggettata a preventiva concessione rilasciata nel rispetto delle specifiche norme comunali sull'installazione delle stesse.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Ufficio competente al rilascio della specifica concessione verifica che dette strutture siano costantemente mantenute in buono stato e non siano causa di pericolo per i transiti pedonali e veicolari.

Articolo 44 - SERBATOI

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 45 - OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di euro 1,00 (uno).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo

delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I - PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 46 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18/04/2007, e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 53 del 25/11/2019, costituente l'allegato 1 al presente Regolamento, disciplina le varie tipologie di impianti pubblicitari ammissibili sul territorio, le loro caratteristiche anche quando inseriti in impianti di arredo urbano, la ammissibilità di particolari tipologie impiantistiche nell'ambito delle singole zone, riconducibili a quelle previste dagli azionamenti di P.G.T., le tipologie di impianti non più assentibili dalla data di approvazione dello stesso, la durata delle esposizioni di detti impianti nonché la classificazione delle strade del territorio comunale.

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina altresì;

a) le modalità di installazione degli impianti pubblicitari sulle strade;

b) le modalità di adeguamento, ricollocazione e rimozione degli impianti esistenti, autorizzati e non, anche in contrasto con le norme di nuova approvazione.

3. Lo strumento vigente definisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Considerata la sopravvenuta abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 3, del medesimo D. Lgs. 507/93 ad opera della Legge e che le stesse stabilivano che la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni doveva essere stabilita nel Regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque (per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti) non inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti, tale disposizione viene confermata e recepita nel presente regolamento.

5. In conformità a quanto sopra, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, fermo restando il limite minimo di 18 mq. /1.000 abitanti, non potrà essere superiore al limite di 50 mq. /1.000 abitanti.

6. La distribuzione degli spazi sul territorio, in riferimento alla popolazione nonché la suddivisione percentuale delle superfici da destinarsi alle affissioni di natura istituzionale, di natura commerciale pubblica e privata, sono evidenziate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 47 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario, ancorché già in opera prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per motivazioni di riordino ambientale, intervenute modifiche alla viabilità o all'impiantistica stradale, per nuove costruzioni o demolizioni di pubblico interesse e, più in generale, per ogni altra esigenza sempre connessa allo svolgimento di un pubblico interesse o per cause di forza maggiore, previo avviso al titolare dell'autorizzazione, almeno 30 giorni prima dallo svolgersi dell'evento.

2. L'Amministrazione Comunale, a seguito delle necessità e per le esigenze di cui sopra, non ha alcun obbligo di ripristinare o ricollocare i mezzi pubblicitari rimossi né nella medesima posizione. né in località alternative.

Per quest'ultima fattispecie, spetta al titolare dell'autorizzazione riproporre istanza ai sensi del precedente articolo.

3. Le spese connesse alla rimozione e/o spostamento restano a carico del titolare dell'autorizzazione, così come al congruaggio dell'eventuale tariffa di imposta se il ricollocamento avviene in località appartenente a diversa categoria rispetto a quella di precedente installazione.

4. È fatta salva la possibilità concessa al titolare dell'autorizzazione di rinunciare alla nuova esposizione; in tale caso l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

Articolo 48 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE CAPO

1. Le norme del presente Capo si applicano alle insegne pubblicitarie, così come definite dal successivo articolo 50, esclusivamente quando queste ultime risultino visibili da luogo pubblico o privato aperto al pubblico transito.
2. Le modalità di esclusione dall'applicazione delle norme del presente titolo sono elencate nell'articolo 73.

Articolo 49 - NORME GENERALI PER LE INSEGNE

1. L'insegna è elemento di primaria importanza nell'arredo commerciale, non solo per la sua funzione segnaletica, ma come integrazione alla decorazione stessa della vetrina: esprime uno dei fattori chiave del commercio nell'identificazione e nella presentazione del negozio, intervenendo anche nella qualificazione dello spazio urbano. Se l'assenza delle insegne è una caratteristica delle aree commercialmente deboli, è altresì importante rilevare che l'eccessiva proliferazione di simili impianti può provocare non solo alterazione della loro immagine, ma anche difficoltà nella lettura del singolo messaggio.

Naturalmente, l'inserimento di un'insegna su un prospetto esistente difficilmente riesce ad integrarsi con esso, in special modo se l'intervento riguarda immobili appartenenti ad epoche non attuali. Conseguenza di ciò sarà che alla collocazione delle insegne dovranno seguire alcuni semplici accorgimenti per tendere a finalità ben precise quali:

Semplicità dell'insieme: l'insegna deve riassumere l'attività del commerciante, il prodotto venduto, un marchio o un nome, utilizzando logotipi quanto più brevi possibili. È infatti appurato che, ai fini della leggibilità e delle norme di comunicazione pubblicitaria, l'insegna deve presentarsi in modo semplice, sintetico: eccessive informazioni non sono proprie dell'insegna ma del cartello pubblicitario.

Grafica: la massima linearità nella grafica e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono ad una miglior leggibilità cui si unisce una miglior memorizzazione del messaggio diffuso. Per questo motivo dovranno essere evitati caratteri tipografici contorti e poco comprensibili.

Dimensione: la dimensione dell'impianto dovrà obbligatoriamente conformarsi alle caratteristiche dimensionali delle vetrine e delle relative cartelle porta-insegna. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile per la sicurezza stradale, quali semafori, segnali di pericolo, ecc. La dimensione dell'insegna e la sua modalità di apposizione dovrà anche tener conto del contesto stradale sul quale trovano affaccio: nelle zone pedonalizzate, ove la velocità di percorrenza è minima, ad esempio, saranno evitate insegne a bandiera che invece saranno preferite, qualora ammesse dalla specifica norma, lungo le grandi arterie di scorrimento.

Articolo 50 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE, DEFINIZIONI TECNICHE DELLE INSEGNE, SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1. Le insegne disciplinate dal presente Capo vengono così classificate:

a) Insegna di esercizio

Manufatto opaco, illuminato o luminoso, mono o bifacciale, di varie misure, realizzato con materiali di qualsiasi natura, riportante una scritta in caratteri alfanumerici ed integrata eventualmente da simboli, marchi o denominazioni della ditta, installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Le insegne di esercizio si classificano in:

a1) frontali

sono applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata (o scritta) parallela alla facciata. Questo tipo di insegne - ad esclusione di quelle "affiancate" - possono essere integrate da targhe "di esercizio", installate a lato della vetrina che ospita l'ingresso.

Classificazione delle insegne frontali

a1.1) *"a cassonetto" o "in aderenza"*: risulta composta da un elemento piano, variamente lavorato ed inserito in un telaio metallico; trattasi solitamente di una insegna trasparente e con sistema di illuminazione alloggiato all'interno del telaio. E' sempre applicata in facciata o su cartella porta insegna facente parte integrante della vetrina, in modo tale da presentare sempre la parte decorata o la scritta parallela al piano sul quale è collocata

a1.2) *"a lettere scatolate"*: risulta composta da singole lettere indipendenti tra loro, realizzate con materiale plastico o metallo, con profili laterali che nascondono il sistema di illuminazione, alloggiato

solitamente all'interno di esse

a1.3) *"filamento neon"*: scritta o disegno realizzati con tubi fluorescente singolo, piegato a caldo, di vario colore, collocato sia all'interno di vetrina o su cartella porta insegna. Possono essere installati in posizione frontale, in aderenza o a distanza o inclinata

a1.4) *"rientrante" o "in spessore di muro"*: l'insegna è realizzata in rientranza rispetto al filo della facciata o presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa

a1.5) *"a distanza"* quando è costituita da una struttura analoga a quella classificata come *"in aderenza"* ma risulta collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa

a1.6) *"inclinata"* quando è costituita da una struttura analoga come quella *"a distanza"* ma gli attacchi sono di misura tale da mantenere l'insegna stessa inclinata rispetto alla facciata stessa (orientata verso il basso)

a1.7) *"a ponte"* quando trattasi di struttura posta tra le arcate di portici o all'interno di essi

a1.8) *"in affaccio"* quando trattasi di struttura *"a cassonetto"*, *"a lettere scatolate"* o *"a filamento neon"* installata all'interno della vetrina, preferibilmente nella sua parte superiore; detta modalità di installazione è ammessa con il solo fine di ovviare a scarsa visibilità qualora installata su cartella portainsegna o sopra la luce della vetrina quando occultate da tende o dehors o per quelle vetrine con affaccio su passaggi pedonali coperti

a1.9) *"affiancata lateralmente"* quando la struttura, presentandosi a forma di poligono regolare oppure rettangolare, nel qual caso un bordo non potrà avere dimensioni superiori al doppio dell'altro se quello a lunghezza maggiore costituisce la base, viene installata a lato delle vetrine del locale di riferimento. Per le sue specifiche modalità di collocazione, non può essere installata unitamente a targhe

a1.10) *"a marchio di impresa"* quando la struttura e la conformazione dell'insegna fanno riferimento a marchi registrati o depositati; rappresentano solitamente marchi, simboli o loghi conosciuti a livello nazionale, comunitario o mondiale. In questo caso le caratteristiche del manufatto e le modalità di messa in opera non possono prescindere da analoghe e consolidate modalità già attuate in esercizi ed attività analoghe già attive in altri luoghi e possono anche derogare dalle limitazioni stabilite dal presente regolamento salva la sola valutazione di congruità dell'installazione proposta con la particolare zona del territorio prescelta

a2) a *"bandiera"*

sono applicate al paramento esterno dell'edificio sempre perpendicolarmente ad esso o con angolazione rispetto all'asse della strada o, più in generale, sono installate salvo motivate esigenze nelle adiacenze dell'edificio, sorrette da uno o più pali non ricurvi, ma con la caratteristica di presentare la base non parallela al senso di marcia che interessa il più vicino piano viario. Possono presentare una o due facciate decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Si definisce nello stesso modo un'insegna che, pur applicata in aderenza presenti rispetto alla superficie su cui è installata, una sporgenza asimmetrica superiore a cm. 25.

Classificazione delle insegne a bandiera

a2.1) *"orizzontale"* quando trattasi di struttura a prevalente sviluppo orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa tipologia)

a2.2) *"verticale"* quando trattasi di struttura a prevalente sviluppo verticale

a2.3) *"appesa"* quando trattasi di struttura generalmente sospesa ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare

b) Targa

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata in materiale di qualsiasi natura. È utilizzabile solo su facciata ed è posta in opera in aderenza, a distanza o inclinata rispetto a strutture murarie. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

La targa è definita:

b1) *di esercizio*: quando viene installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa

b2) *pubblicitaria*: quando viene installata in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle

relative pertinenze accessorie. Tale tipologia è consentita nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

c) Vetrofania

Si intende la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici

d) Luminosità dell'impianto

L'impianto viene definito "luminoso" quando, sia per luce propria sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario diffuso risulti visibile in forma illuminata.

La luminosità è definita:

d1) "*diretta*" quando la superficie della scritta o marchio risulti trasparente in modo da permettere alla luce il passaggio frontale

d2) "*indiretta*" quando la lettera è realizzata in materiale opaco ed è leggermente distanziata dalla superficie retrostante per permettere, su quest'ultima, la diffusione della luce

d3) "*illuminata*" quando la scritta è riportata, sulla superficie di supporto, in forma di dipinto o in rilievo; in questo caso l'illuminazione avviene mediante un faro o altra sorgente posta sopra o sotto l'insegna stessa

e) Cartella porta insegna

Elemento compreso nella struttura della vetrina, generalmente allocato nella sua parte superiore, atta ad ospitare l'alloggiamento dell'insegna.

f) Sopraluce

Zona posta sopra la vetrina, compresa nel vano della stessa, composta da un serramento che può essere mobile per garantire l'aerazione del locale.

g) Totem

Manufatto a sviluppo verticale, avente altezza massima di mt. 6,00 e larghezza massima di mt. 1,00, di diversa sezione, con scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da scritte e/o marchi installato nelle immediate adiacenze dell'attività, anche su area pubblica. Può ospitare riferimenti pubblicitari afferenti a più attività, riconducibili o meno ad un medesimo luogo.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente Capo il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

2.1 Zone residenziali: Sono ricomprese, in questa definizione, le porzioni di territorio azionate, nelle N.T.A. del P.G.T., come zone "A" "B1", "B2" e "B2-bis" "B3" "B4", "C", "A. di T. residenziali" e "Ambiti di rigenerazione urbana".

2.1.1. Le insegne a servizio di attività commerciali, artigianali ed uffici, quando installate su locali con affaccio su strada, potranno essere "a cassonetto", aventi altezza massima pari a cm. 50 e con sporgenza dal filo di facciata non superiore a cm. 15. Quando le attività cui afferiscono sono munite di vetrina, le insegne potranno essere contenute all'interno della cartella porta-insegna, se esistente.

2.1.2. Deroghe all'altezza massima di cm. 50 per le installazioni su cartella portainsegna possono essere concesse quando la stessa presenta dimensioni superiori e maggiori altezze siano opportune al fine di permettere un omogeneo inserimento dell'impianto pubblicitario conformato anche secondo il profilo della cartella stessa oppure quando la maggiore altezza serve a uniformare l'installazione del manufatto con altri adiacenti. Le insegne contemplate nel presente articolo possono anche presentarsi dimensionalmente non corrispondenti alla cartella porta-insegna o di forma prettamente rettangolare: la superficie della cartella porta-insegna o lo spazio sopra la vetrina qualora ne ricorrano i presupposti possono essere occupati solo parzialmente dal manufatto, a condizione che l'insegna singola non debordi dal filo delle spallette laterali o dalla cartella stessa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.1.6.

2.1.3. Nel caso in cui la cartella porta insegna sia mancante, l'apposizione dell'insegna è ammessa, nei limiti dimensionali di cui al precedente comma, nel punto più alto della luce del negozio con la parte superiore a contatto con il voltino della luce della vetrina, a condizione che tale collocazione non riduca il rapporto aeroilluminante a valori inferiori a quelli consentiti dal Regolamento locale d'Igiene.

2.1.4. Nel caso in cui la posa del cassonetto contenente l'insegna all'interno della luce del negozio comporti la riduzione dei R.A.I. al di sotto dei limiti di cui al Regolamento locale di Igiene, è ammessa la collocazione del cassonetto, dimensionato ai sensi del punto 2.1.2., al disopra del filo superiore della luce

della vetrina.

2.1.5. Nella circostanza prevista dai precedenti punti, l'installazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

2.1.5.1. che il singolo manufatto non debordi, lateralmente, dal filo delle spallette, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.1.6

2.1.5.2. che siano adottate soluzioni tese a mantenere l'allineamento orizzontale del filo superiore di altri cassonetti già esistenti sulla medesima facciata, anch'essi collocati o meno sopra il filo superiore della luce della vetrina, anche se a servizio di altra attività: l'ultimo cassonetto installato sarà quindi per quanto possibile collocato in allineamento con gli altri cassonetti precedentemente installati

2.1.5.3. che il manufatto non si collochi in sovrapposizione alle fasce "marcapiano" qualora esistenti

2.1.5.4. che l'insegna possa essere inserita nelle lunette degli ingressi ad arcata o a ponte, dotate di griglie di particolar pregio.

2.1.6. Qualora sul medesimo fronte di immobile siano presenti più vetrine riconducibili ad unica attività, è ammessa la posa di una singola insegna sopra la luce delle stesse, di dimensione massima pari alla distanza intercorrente tra la prima spalletta della prima vetrina e l'ultima spalletta dell'ultima vetrina.

2.1.7. Ulteriori e successive collocazioni, riguardanti anche altre vetrine ricavate sulla facciata del medesimo edificio dovranno, per quanto possibile, attenersi come forma, dimensioni e, specialmente come punto di collocazione, a quelle già esistenti, in modo tale che l'impianto avente più recente installazione dovrà mantenere o alterare il meno possibile la situazione già esistente.

2.1.8. In aggiunta alle insegne installate nella cartella porta insegna o, ricorrendone i presupposti, sopra la luce della vetrina, è ammessa la posa di vetrofanie e di targhe.

2.1.9. In alternativa alle insegne previste dal presente articolo, è possibile installare un'insegna "in affaccio" o "affiancata lateralmente".

2.1.10. Non è ammessa la posa di insegne sulle balaustre di balconi, dei terrazzi, sopraggronda, in corrispondenza delle finestre, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 53, comma 4.

2.1.11. In queste zone è ammessa la posa di insegne "a bandiera" solamente a servizio di attività commerciali che siano prive di affaccio e di accesso su spazio pubblico; l'installazione avviene con le modalità e le limitazioni previste dall'art. 53, commi 5 e 6.

2.1.12. La collocazione di insegne "a marchio di impresa" in queste zone potrà avvenire, in caso di particolari forme impattanti per il territorio, previa presentazione di "progetto", che sarà oggetto di valutazione da parte del Servizio S.U.A.P..

2.2 Zone produttive: Sono ricomprese, nel presente articolo, le porzioni di territorio azionate, nelle N. T.A. del P.G.T., come zone "D1" "D2" e "D2-bis", "A. di T. produttivo/artigianale".

2.2.1. In queste zone sono ammesse insegne luminose o illuminate, a cassonetto o a lettere scatolate, collocate preferibilmente in facciata e in corrispondenza dell'accesso all'attività. Tali insegne non possono avere dimensioni superiori a mt. 1,50 di altezza per mt. 3 di larghezza.

2.2.2. Per le attività del presente punto aventi affaccio su fronte di strade aventi larghezza della strada (composta da carreggiata, eventuali ciclabili marciapiedi e banchine) uguale o superiore a mt. 7, le dimensioni delle insegne di cui sopra possono essere raddoppiate (sino a raggiungere le dimensioni massime di mt. 3 di altezza per mt. 6 di larghezza), eventualmente divisibili anche in due o più insegne contigue.

2.2.3. In caso di dimostrata impossibilità di procedere all'installazione così come previsto dal comma 2, è ammessa la posa delle insegne in corrispondenza della recinzione al lotto ove insiste la proprietà, preferibilmente nelle immediate vicinanze dell'accesso dall'area pubblica. I manufatti potranno essere posizionati su pali o idonei supporti, posizionati all'interno della proprietà; la loro parte inferiore non dovrà trovarsi ad una distanza superiore a cm. 30 dal filo superiore della recinzione. In tutti i casi la distanza intercorrente tra il margine inferiore del manufatto ed il livello stradale non potrà essere superiore a mt. 2,80. In caso di dimostrata impossibilità a posizionare l'impianto all'interno della proprietà per presenza di manufatti che ne impediscono la messa in opera, saranno valutate soluzioni in deroga con posizionamento su proprietà pubblica previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada e dell'eventuale concessione per l'occupazione del suolo pubblico, a condizione che la messa in opera non riduca il calibro di marciapiedi, ciclabili o banchine in modo tale da rendere non sicura la circolazione di

velocipedi, pedoni e veicoli a favore di soggetti con ridotta capacità motoria.

2.2.4. La collocazione prevista al comma precedente è ammessa solo in alternativa a quella di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità, per attività commerciali/somministrazione il cui insediamento sia ammesso nelle zone del presente articolo, di installare insegne le cui caratteristiche siano riconducibili a quelle descritte nel precedente punto 2.1.

2.2.5. In queste zone non sono ammesse insegne “a bandiera”.

2.3 Zone a Terziario: Sono ricomprese, nel presente articolo, le porzioni di territorio azzonate, nelle N.T.A. di P.G.T., come “D3”, A. di T. terziario/commerciale”

2.3.1. In queste zone sono ammesse insegne luminose o illuminate, a cassonetto o a lettere scatolate, da collocarsi esclusivamente in facciata, allocate preferibilmente nella metà superiore della stessa, di dimensioni non superiori a mt. 3 di altezza per mt. 9.00 di larghezza.

2.3.2. Nel caso di più insediamenti commerciali, compatibilmente con le esigenze di dover installare insegne “a marchio di impresa”, le insegne dovranno tutte presentare medesima collocazione sulla porzione di facciata.

2.3.3. Altre insegne, realizzate con le medesime caratteristiche o anche mediante gigantografie, potranno essere esposte, anche permanentemente, in facciata a condizione che contengano messaggi pubblicitari afferenti esclusivamente alle tipologie merceologiche poste in vendita nell'esercizio.

2.3.4. Su edifici nei quali sono insediate medie e grandi strutture di vendita, in alternativa al posizionamento di cui al punto 2.3.1, è ammesso il posizionamento di insegne di medesime dimensioni, anche in sopragronda

2.3.5. La collocazione di insegne all'interno di centri commerciali, afferenti ad attività artigianali, di servizio o di vicinato collocate in modo tale da non risultare visibili dall'esterno, non è soggetta a nessun adempimento.

2.3.6. In queste zone non sono ammesse insegne “a bandiera”.

2.4 Aree a servizi: Sono ricomprese nel presente articolo, le porzioni di territorio azzonate, nelle N.T.A. di P.G.T. come “Aree per servizi pubblici o di interesse pubblico”, con vincolo non decaduto, ad esclusione di quelle situate all'interno del perimetro del “Parco delle Groane”.

2.4.1. Sono ammesse insegne, luminose o illuminate, a cassonetto o a lettere scatolate disciplinate ai sensi dei precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, con esclusione delle insegne “a bandiera”.

2.5 Area del “Parco delle Groane”: Nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno del perimetro del Parco delle Groane (parco di interesse regionale di cui alla L.R. 16.07.2007 n. 16 - “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi” - Titolo I - Capo II) sono ammesse insegne disciplinate al pari delle zone residenziali, le cui caratteristiche dovranno altresì rispettare le norme contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente, con esclusione delle insegne “a bandiera”. E' obbligatoriamente richiesto il parere preventivo del competente Consorzio del Parco.

Articolo 51 - TARGHE

1. L'installazione di targhe è soggetta ad autorizzazione.

2. Possono essere installate in posizione frontale, in aderenza, a distanza o inclinata, rispetto alla struttura muraria.

3. Le targhe sono ammesse esclusivamente sulle facciate degli stabili e, se di esercizio, collocate preferibilmente a lato all'ingresso dell'attività ed avere dimensioni non superiori a cm. 70 x cm. 50 (3.500 cm).

4. Le targhe pubblicitarie devono essere invece collocate preferibilmente in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio che ospita l'attività cui fanno riferimento. Le dimensioni massime ammesse sono quelle di cui al comma precedente.

5. Se le targhe risultano a servizio di terziario, di associazioni o studi professionali, sono ammesse nelle tipologie di “esercizio” o “pubblicitarie” di dimensioni massime pari a cm. 80 x cm. 60 (4.800 cm).

6. I gruppi di targhe installati nella medesima facciata devono risultare omogenei per dimensioni e caratteristiche costruttive; dovranno altresì essere, preferibilmente, alloggiati in apposite strutture porta-targa.

7. Qualora la facciata dell'edificio non sia direttamente confinante con spazi pubblici, è ammessa l'installazione delle targhe sulle recinzioni, nel punto più vicino all'ingresso all'area cortilizia. L'installazione di targhe ai sensi del presente

comma non esaurisce la possibilità di collocazione di ulteriori mezzi pubblicitari.

8. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti, anche in deroga ai limiti dimensionali e morfologici contemplati nel presente articolo.

9. Sono fatte salve le installazioni previste ai sensi dell'articolo 57, comma 2 e seguenti.

Articolo 52 - VETROFANIE ED ALTRA PUBBLICITÀ REALIZZATA ALL'INTERNO DEI LOCALI O SULLE VETRINE

1. Le vetrofanie sono ammesse, previa autorizzazione, sulle vetrine o sulle porte di ingresso, purché realizzate con lettere o disegni adesivi, anche non trasparenti.

2. Sono parificate alle vetrofanie le vetrografie, realizzate mediante smerigliatura o incisioni con acido o mola nonché le pitture monocromatiche o colorate.

Articolo 53 - ATTIVITÀ PRIVE DI AFFACCIO COMMERCIALE DIRETTO SU SPAZIO PUBBLICO

1. Le attività che trovano insediamento prive di relazione diretta con lo spazio pubblico o con la sede stradale, possono realizzare la diffusione del messaggio pubblicitario a mezzo di targhe pubblicitarie aventi la dimensione prevista dall'articolo 51 comma 5.

2. Le targhe previste dal precedente comma devono essere installate nel rispetto degli allineamenti verticali e orizzontali della facciata o degli elementi caratterizzanti la stessa; le targhe e i gruppi di esse dovranno essere obbligatoriamente installate con le modalità previste dall'articolo 51.

3. In alternativa alle targhe di cui al comma 1, e ove le caratteristiche dello spazio pubblico o privato antistante l'edificio lo consentano, è ammessa l'installazione di elementi indicatori tipo "totem". Qualora l'installazione di questi manufatti interessi l'occupazione di area pubblica o privata aperta al pubblico, la stessa non potrà essere autorizzata in carreggiata o su marciapiede, ma esclusivamente in aree/spazi, anche piantumati a verde, preclusi alla circolazione veicolare. Nei luoghi interessati dall'installazione dovrà essere garantito uno spazio di transito pedonale non inferiore a cm. 90. Tali manufatti possono essere posti in opera sia a servizio di una singola attività sia a favore di più attività, afferenti o meno alla medesima località/fabbricato, tramite accordi di carattere privato. Qualora altre attività intendano invece usufruire, in un secondo tempo, di spazi pubblicitari quando l'impianto di cui al presente comma sia già chiaramente riconducibile al medesimo/medesimi fabbricati, l'autorizzazione pubblicitaria potrà essere rilasciata a condizione che l'impianto venga modificato in modo tale da poter supportare anche il nuovo messaggio pubblicitario. Le attività afferenti al medesimo stabile non possono usufruire di più di un impianto pubblicitario "a totem" salvo che, sul primo di essi, non vi sia spazio disponibile. L'ulteriore manufatto installato dovrà presentare le medesime caratteristiche di quello già in opera, oltre che mantenere garantita la circolazione pedonale.

4. Per le attività di cui al presente articolo è altresì ammessa, sulle finestre che hanno affaccio su aree o spazi pubblici, la posa, in corrispondenza dei voltini, ma sempre all'interno della luce delle stesse e senza sporgenza alcuna di insegne anche luminose, di altezza non superiore a 25 cm., a condizione che vengano mantenuti i rapporti aereo illuminanti entro i limiti prescritti dal vigente Regolamento locale d'igiene. È in ogni caso vietata la collocazione di insegne, quando effettuata in facciata, in difformità e in posizione diversa da quelle previste dal presente comma.

5. Per tutte quelle attività che:

a) risultino prive di qualsiasi affaccio diretto su spazio pubblico (insediate in cortili, ecc.)

b) pur aventi affaccio su area pubblica o privata aperta al pubblico presentino fronte dell'immobile interessato dall'installazione arretrato, rispetto al margine interno del marciapiede, di almeno mt. 5.00 è altresì ammessa la collocazione di insegne "a bandiera".

Il posizionamento di queste particolari insegne dovrà avvenire in modo tale che l'eventuale sostegno del manufatto sia collocato nella posizione più distante dal bordo esterno del marciapiede a condizione che la porzione rimasta libera, riservata al transito pedonale, non sia inferiore a mt. 0,90.

6. Le insegne "a bandiera" dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- l'altezza dallo spazio pedonale della parte più inferiore non potrà essere meno di mt. 3.00;

- l'aggetto massimo non potrà in nessun caso essere superiore al valore ottenuto dalla formula "L - 30" dove "L" è la larghezza del marciapiede nel punto di installazione, espresso in centimetri.

In caso di più attività afferenti al medesimo fabbricato che necessitano di installare più insegne si applicano, per quanto compatibili, le norme relative all'installazione dei "totem" di cui al comma 3. L'installazione di insegne disciplinate dal presente comma esclude la possibilità di posa dei manufatti di cui al comma 3.

7. E' ammessa la deroga al posizionamento di insegne "a bandiera", anche nel caso in cui il punto di installazione si proietti al suolo direttamente su strada, esclusivamente per le seguenti attività di pubblico interesse: Farmacie, Pronto Soccorso, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Tabacchi, Lotto, Enalotto, Tris, Totocalcio ecc., Organismi di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica, Enti e Servizi Statali, autorimesse e parcheggi pubblici ed altre attività con prevalente interesse pubblico. In queste circostanze, l'altezza dallo spazio carrabile su cui insistono non potrà essere inferiore a mt. 5.00

CAPO III - ALTRA PUBBLICITÀ

Articolo 54 - PUBBLICITÀ FONICA E/O SONORA REALIZZATA SU VEICOLI

1. La pubblicità fonica e sonora sulle strade e nei luoghi privati ma aperti al pubblico transito è ammessa, fuori dal centro abitato, negli orari stabiliti dall'art. 59 del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada mentre, all'interno del centro abitato, è soggetta alle limitazioni temporali e territoriali di cui al successivo comma.
2. La pubblicità fonica è subordinata al rilascio di autorizzazione, previa istanza da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa allo S.U.A.P., che contenga oltre al nominativo del richiedente, l'indicazione del mezzo utilizzato (tipo di veicolo e targa) nonché il periodo di effettuazione della stessa.
3. Può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.
4. Non potrà essere effettuata:
 - nelle vie: Piave (da Piazza Solferino a Via Varalli), Varalli, Cinque Giornate, Cavour, Magenta, Repubblica (sino all'intersezione con Via Dante), Galimberti, Piazza Indipendenza, Milano (da Via Repubblica a Via Brescia), 4 novembre, (da Piazza Solferino sino all'intersezione con Via Leonardo da Vinci), Diaz, (da Via 4 novembre a Via Cantore), Pastrengo, San Martino, Verdi (da Via Attimo a Via Dante), Montessori, Madonna in Campagna (da Via San Giacomo a Via Galilei), Caduti Bollatesi (da Via Montessori all'intersezione con Via XI Febbraio), Coni Zugna, Cesare Battisti (da intersezione con Via Monte Grappa a intersezione con Via Friuli Venezia Giulia), Ospitaletto, (da Via C. Battisti a Via D'Azeglio), Como, San Bernardo (da Via Como a Via De Leva), Don Minzoni, Madonna (da Via San Bernardo a Via Meucci);
 - in tutto il territorio del "Parco delle Groane".
5. La pubblicità realizzata ai sensi del presente articolo non dovrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

Articolo 55 - PUBBLICITÀ REALIZZATA A MEZZO DI AEROMOBILI E /O PALLONI FRENATI

1. La pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina, regionale o nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità amministrativa.
3. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta a comunicazione, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione.

Articolo 56 - VOLANTINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale quando effettuata mediante lancio di volantini da veicoli in movimento o da aeromobili.
2. La distribuzione ambulante di volantini, fotografie e pubblicità in genere è ammessa a condizione che la stessa non vada a ricadere su suolo pubblico e a condizione che il singolo distributore si adoperi affinché la stessa sia collocata negli appositi contenitori condominiali o, in mancanza, nelle cassette postali. Quando apposta su veicoli in sosta o distribuita al pubblico, il destinatario finale si adopererà al fine di evitare che la stessa ricada su suolo pubblico.
3. È vietato il posizionamento di trespolti o contenitori di pubblicità in genere su area pubblica e non nelle immediate vicinanze della sede della società o privato che ne cura la distribuzione/divulgazione; in tale circostanza la struttura contenente il materiale pubblicitario, in numero non superiore ad una unità per singola attività, stabilmente ancorata al suolo, dovrà essere sotto costante vigilanza dell'attività di riferimento, che la avrà in custodia negli orari di chiusura al pubblico.
4. Le forme pubblicitarie di cui al presente articolo non sono soggette ad autorizzazione, ma esclusivamente alla corresponsione del canone.

5. Allo stesso regime è assoggettata la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

CAPO IV – FORME PARTICOLARI DI PUBBLICITÀ

Articolo 57 - FARMACIE, PARAFARMACIE E PUBBLICITÀ SANITARIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 2 della Legge regionale n° 33/2009 "Testo Unico delle leggi sanitarie" è consentito apporre, sulle pareti di edifici ove è insediata una farmacia, la croce verde luminosa prescritta dalla citata L.R. in corrispondenza o nelle adiacenze della stessa, sino ad una distanza massima dall'ingresso pari a mt. 6.00. Distanze superiori saranno valutate in sede di attività istruttoria, a fronte di motivata necessità di rendere più facilmente individuabile la farmacia, con una seconda insegna analoga a quella installata nelle adiacenze dell'attività. Dette installazioni possono derogare alle distanze minime previste dall'art. 23, comma 6 del Codice della Strada e possono anche integrare le insegne di cui all'articolo 50 del presente Regolamento.

2. Le parafarmacie - autorizzate ai sensi del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 - possono esporre le medesime insegne "a croce" con le modalità di cui al comma 1 non utilizzando - giusto quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2012, allegato "1", paragrafo "3", lettera "f" - il colore verde nelle scritte o nella "croce" bensì altro colore, chiaro e non ingannevole con il primo.

3. Messaggi riportanti la tipologia di medicinali venduti (es. medicinali non soggetti a prescrizione medica; medicinali di automedicazione) non sono soggetti, per la loro esposizione, ad autorizzazione.

4. Ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 175 la pubblicità concernente l'esercizio della professione sanitaria e sanitaria ausiliaria avviene, ai sensi del presente titolo, esclusivamente mediante targhe apposte sull'edificio in cui è svolta l'attività professionale stessa.

Tali insegne reccheranno esclusivamente le diciture previste dall'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c) della legge e precisamente:

- a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico
- b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che potrebbero indurre in equivoco
- c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

5. L'esposizione delle targhe di cui al comma precedente è soggetta ad autorizzazione comunale previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge.

6. La pubblicità concernente le case di cura private, i gabinetti e gli ambulatori mono o polispecialistici è ammessa con le modalità previste dall'art. 4 commi 1 e 2 della legge 175/92 ed è soggetta ad autorizzazione regionale.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 51.

Articolo 58 - PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE

Nei punti vendita esclusivi e non esclusivi ai sensi della vigente normativa specifica in materia è ammessa:

- la pubblicità di quotidiani o periodici;
- la diffusione di messaggi pubblicitari in sopraelevazione, nei chioschi esclusivamente al di fuori delle zone "B1", "B2", "B2-bis", "B3" e "B4" del P.G.T.;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, a messaggio fisso o variabile, realizzata mediante schermi e/o visori luminosi collocati internamente ai locali, installati con modalità tali da non ingenerare confusione con la segnaletica verticale o luminosa da non creare situazioni di pericolo per la circolazione.

2. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta a preventiva autorizzazione.

Articolo 59 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha facoltà di esporre l'insegna, anche luminosa, recante il nominativo della società e/o il logo societario a condizione che:

- l'insegna, montata su palo o apposito sostegno, sia collocata all'interno dell'area di pertinenza al distributore (è ammessa la proiezione su suolo pubblico dell'insegna a condizione che l'altezza minima dal piano stradale non sia inferiore a mt. 5,10);

- la stessa presenti sagoma regolare, non a disco o a triangolo e, qualora luminosa, non sia intermittente; se posta in prossimità di impianti semaforici, non deve provocare distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati;
 - venga rispettata la distanza minima di mt. 25 dalla segnaletica stradale.
2. Altri mezzi pubblicitari anche analoghi come forma, dimensioni e dicitura di quello di cui al comma 1, possono essere riprodotti in facciata a fabbricati ad uso esclusivo della stazione di servizio, allocati all'interno dell'area del distributore stesso.
 3. Il manufatto obbligatoriamente esposto per legge e recante i prezzi dei carburanti deve essere collocato all'interno dell'area privata o avuta in concessione.
 4. I cartelli recanti le indicazioni "Aperto" e "Chiuso" vanno di regola esposti all'interno dell'area privata o avuta in concessione; ne è ammessa l'esposizione all'esterno, ma nelle immediate vicinanze del distributore solo se gli stessi non risultassero visibili all'utenza all'interno dell'area di distribuzione carburanti e non costituiscano in alcun modo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
 5. E' ammessa l'esposizione temporanea di forme pubblicitarie a promozione di iniziative della compagnia petrolifera, solo se apposte all'interno dell'area, ad una distanza di almeno mt. 1,50 dal limite della carreggiata. Distanze inferiori sono ammesse a condizione che la pubblicità sia esposta parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
 6. Gli impianti di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo sono soggetti ad autorizzazione.
 7. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada all'interno delle stazioni di servizio situate entro i centri abitati è ammessa la posa di impiantistica riconducibile a tutte le tipologie "A" e "B" (con l'esclusione, per la seconda, della tipologia "B3", "B8", "B9" e "B10" del Piano) ferme restando le limitazioni previste dall'articolo 14 dello stesso, in relazione alla zona di P.G.T. nella quale la stazione di servizio è inserita o, se localizzato in fascia di rispetto, in relazione alla o alle zone di P.G.T. con esso confinanti.

Articolo 60 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI

1. Sulla superficie esterna di ponteggi ed impalcati è ammessa, previa autorizzazione ai sensi del presente regolamento, l'esposizione di pubblicità, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, tipologia "B3" del Piano.
2. All'interno di tali cartelli non è ammesso l'inserimento del cartello di cantiere previsto dall'art. 27, comma 4, del DPR 380/01.
3. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare, in sede di prima richiesta, il periodo di validità del titolo abilitativo edilizio in forza del quale vengono effettuati gli interventi; qualora trattasi di impianti posti a pubblicizzare immobili soggetti ad interventi liberi, la loro esposizione non potrà superare il termine di validità di un permesso di costruire. Per motivate esigenze, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma potrà essere oggetto di rinnovi per tre annualità.
4. Gli assiti, gli steccati, le cesate relative a cantieri pubblici o privati sono in uso esclusivo al servizio comunale delle affissioni o al relativo Concessionario, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
5. Detti spazi non sono computabili nel totale della superficie di affissione massima ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento (dimensionamento del piano).
6. L'uso esclusivo di spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 61 - SCRITTE PUBBLICITARIE SU TENDE E CAPOTTINE PARASOLE

1. Ferma la necessità di preventivo rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 1, punto 8 e comma 2 del presente regolamento, per l'installazione di tende solari e capottine parasole, l'apposizione di scritte o messaggi pubblicitari su tende e capottine parasole non è soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 62 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI

1. La pubblicità effettuata con veicoli, quando gli stessi non siano immatricolati come taxi, noleggio con o senza conducente o per trasporto di linea, nel cui caso si applicano le norme di cui all'art. 63 del presente regolamento e del Codice della Strada, è ammessa solo se il veicolo è appositamente immatricolato ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 a tale scopo (c.d. "vela pubblicitaria").

2. In questo caso la pubblicità effettuata mediante la circolazione di detti veicoli è soggetta alle norme del vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

3. Quando il veicolo utilizzato ai sensi del presente articolo trovasi in sosta temporanea, lo stesso deve essere collocato in conformità alle seguenti prescrizioni:

- esclusivamente al di fuori della carreggiata;
- nel rispetto delle medesime distanze da altri impianti pubblicitari, intersezioni, segnaletica stradale meglio riportate nel Piano generale degli Impianti Pubblicitari.

4. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio ("Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata della pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura impositiva prevista per gli impianti fissi annuali. La sosta protratta continuativamente per oltre 48 ore dei veicoli di cui al presente articolo è assoggettata alla medesima disciplina di cui al Capo V del presente regolamento (pareri Ministero Trasporti nn. 16076/2008 e 62926/2008).

Articolo 63 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO NON DI LINEA, TAXI E NOLEGGIO DA RIMESSA

1. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta alle limitazioni generali previste dall'art. 57 del vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

CAPO V - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 64 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE A CARATTERE PERMANENTE

1. Quando la posa di un impianto pubblicitario prevista dal presente regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non viene effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario, ma da soggetti terzi, privati, che effettuano pubblicità per conto proprio o altrui, la stessa è soggetta:

a) a preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada quando apposta al di fuori del centro abitato e dal Comune quando è situata all'interno del centro abitato

b) a preventiva comunicazione all'Ente proprietario della strada o al Comune quando norme specifiche del presente regolamento ammettono queste particolari forme semplificate di autorizzazione.

Nei casi in cui la pubblicità viene effettuata dall'Amministrazione o dal Concessionario, la stessa è realizzabile mediante comunicazione e la posa dell'impianto potrà essere effettuata decorsi 10 giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere stabiliti specifici e diversificati diritti di istruttoria per l'esame delle richieste di posa degli impianti pubblicitari di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. La presentazione della domanda per il rilascio di autorizzazione pubblicitaria avviene in modalità telematica su piattaforma dedicata.

4. In ottemperanza al disposto dell'art. 53, commi 3 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il soggetto (diverso dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario), che presenta l'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per una nuova installazione di impianto pubblicitario disciplinato dal Piano, dovrà allegare alla stessa:

- elaborato progettuale dell'impianto con indicazione delle dimensioni (base e altezza), colori, caratteri alfanumerici, materiali, caratteristiche, completo di eventuale sezione laterale di sporgenza data dalla presenza del possibile supporto
- planimetria (in idonea scala) della zona, indicante l'esatto punto di installazione del mezzo pubblicitario, nonché le distanze da altri impianti pubblicitari, intersezioni, impianti semaforici e dalla segnaletica stradale verticale
- rappresentazione fotografica indicante il luogo o l'eventuale prospetto del fabbricato in corrispondenza del quale l'installazione dovrà andare a collocarsi

- dichiarazione di assenso della proprietà per gli impianti che interessano facciate o coperture di edifici
- relazione di asseverazione dalla quale emerga che l'impianto da installarsi presenta adeguata idoneità statica e che lo stesso è stato calcolato, realizzato e verrà messo in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e delle caratteristiche di altri eventuali supporti sui quali andrà a posizionarsi (es. ponteggi), in modo da garantirne la perfetta stabilità
- copia della ricevuta di versamento del bonifico attestante l'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria ai sensi del comma 1-bis.

Quando il mezzo pubblicitario da collocare risulta visibile da altra strada appartenente ad altro Ente, l'autorizzazione è parimenti subordinata a “nulla - osta” da parte di quest'ultimo.

I cartelli posti lungo il tracciato della linea ferroviaria “Milano - Saronno”, in gestione alle “Ferrovie Nord Milano Esercizio”, sono autorizzati dalla predetta Azienda e, se visibili da strada, previo “nulla - osta” dell'Ente proprietario.

5. Tutti gli impianti la cui collocazione è ammessa nelle zone sottoposte a vincolo ambientale identificate dal P.G.T., indipendentemente dal soggetto installatore, sono soggetti a preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo qualora lo stesso sia ancora esistente.

6. Qualora l'impianto debba essere installato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ed in particolare del D.P.R. 13.02.2017 n. 31 l'autorizzazione rilasciata per la posa dell'impianto contiene l'autorizzazione paesaggistica che si considera rilasciata ancorché accorpata nell'atto unico che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia al richiedente al termine dell'istruttoria.

7. Parimenti, qualora la posa dell'impianto avvenga all'interno del centro abitato e sia localizzata su suolo pubblico, l'autorizzazione di cui al comma 1 comprende anche la relativa concessione di occupazione del suolo pubblico ove richiesta.

8. Ogni richiesta di autorizzazione dovrà riferirsi ad un solo impianto, disciplinato ai sensi dell'art. 4 del Piano; non è ammessa la presentazione di un'unica istanza per più impianti.

9. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia l'autorizzazione pubblicitaria entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, o comunica, nei termini di legge al richiedente motivato diniego, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Procedimenti Amministrativi, emanato ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel stesso periodo acquisisce il parere obbligatorio del Comando Polizia Locale. In caso di diniego non verranno restituite le somme incassate per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

10. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista o quest'ultima sia incompleta oppure in tutti i casi in cui lo SUAP ritenga necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa, il responsabile del procedimento ne fa espressa richiesta entro 10 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza. Tale richiesta interrompe il predetto termine che ritorna a decorrere ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa. Successive richieste non valgono a sospendere nuovamente la decorrenza dei termini.

11. Qualora la documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'istanza originaria sarà archiviata per carenza di interesse; allo stesso sarà data comunicazione dell'avvenuta chiusura del procedimento in tal senso.

12. Per tutte le tipologie di impianti pubblicitari disciplinati dal Piano e dal presente regolamento non trova applicazione l'istituto del “silenzio-assenso” né quello della “segnalazione certificata di inizio attività” ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 se non nei casi espressamente previsti per singole tipologie di impianti o di particolare forme di pubblicità, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali anche nell'ambito dei limiti di contingente complessivo.

13. Una volta rilasciata l'autorizzazione il titolare è tenuto ad effettuare la posa completa dell'impianto nei 90 giorni successivi. Qualora non vi provveda entro il termine di cui sopra, l'autorizzazione viene considerata decaduta; non sono ammesse cause giustificative dell'eventuale ritardata installazione del mezzo pubblicitario. Accertato lo scadere del termine di cui sopra la decadenza è automatica e viene comunicata al titolare dell'autorizzazione.

14. Il Comando Polizia Locale e il Servizio S.U.A.P. curano lo scadenziario dei 90 giorni successivi al rilascio di ogni singola autorizzazione al fine di ottimizzare l'attività di controllo.

15. Il decorso del periodo di cui sopra non viene interrotto se non da impianto integralmente messo in opera; non vale, ai fini dell'interruzione di detto periodo, la posa esclusivamente di una parte di impianto (piantana, palo di sostegno, ecc).

Articolo 65 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

1. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione temporanea per l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento deve presentare apposita istanza, in bollo, ed esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Detta richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata descrizione dell'impianto nella quale siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche il preciso punto o punti di ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori, ecc.
3. Anche per queste tipologie di impianti non vige l'istituto del "silenzio - assenso" né della "segnalazione certificata di inizio attività" se non nei casi espressamente previsti per singole tipologie di impianti o di particolari forme di pubblicità
4. Per la tempistica e per i provvedimenti interlocutori trovano applicazione le norme per gli impianti pubblicitari a carattere permanente.

In questo caso, il Servizio S.U.A.P. rilascerà l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'avvenuta regolarizzazione della stessa.

Articolo 66 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Per quei particolari impianti pubblicitari che non presentano un messaggio variabile per sovrapposizione di manifesti o teli, ma una pubblicità destinata ad avere durata nel tempo, ogni qualvolta si debba procedere alla variazione del messaggio pubblicitario, tale intervento è soggetto a nuova autorizzazione.

Articolo 67 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O DI ALTRO ATTO VALIDO PER L'ESPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ

1. Il Servizio S.U.A.P. emette l'atto autorizzativo - ovvero provvedimento di diniego – in modalità telematica, mediante invio di documento informatico, che deve essere acquisito dal richiedente/intermediario e conservato con cura. In caso di rilascio di autorizzazione, il titolare deve provvedere alla posa dell'impianto con le tempistiche previste dall'articolo 64 e deve altresì:
 - mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione, oltre che a porre in essere tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari a seguito di revoca dell'autorizzazione o trasferimento di sede ovvero a seguito di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 68 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE O DI ALTRO ATTO VALIDO PER L'ESPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ

1. L'autorizzazione rilasciata per gli impianti contemplati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ha validità, salvo diversa specifica, di anni 3 rinnovabile mediante presentazione di apposita istanza di rinnovo.
2. L'istanza di subentro nella titolarità dell'autorizzazione è titolo valido a far decorrere nuovamente il periodo di anni 3 di validità della stessa.
3. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse, o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione, che viene disposta con ordinanza motivata, dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni e/o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle procedure sanzionatorie di cui all'articolo 19.

Articolo 69 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

1. I mezzi pubblicitari identificati dalle tipologie "B1.1", "B1.2", "B1.3", "B1.4", "B1.5", "B2.1", "B2.2", "B11.1" e

“B11.2” del Piano devono obbligatoriamente recare una targhetta in materiale metallico o plastico posta in posizione facilmente visibile sulla quale vanno scritti od incisi i seguenti dati identificativi:

- l'intestazione “Città di Bollate”;
- il soggetto titolare;
- il numero dell'autorizzazione e l'anno di rilascio;
- nome della via e numero civico, in mancanza dell'identificativo stradale con progressiva chilometrica.

2. È ammessa l'iscrizione con caratteri indelebili e resistenti alla luce solare quando l'apposizione della targhetta risulti di difficile applicazione.

3. La targhetta prevista dal presente articolo dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e, più in generale, ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati in essa riportati oppure sia deteriorata in modo tale da risultare illeggibile.

4. L'Amministrazione o il Concessionario individuano idonee forme di identificazione degli impianti di tipologia “A1.1”, “A1.2”, “A1.3”, “A1.4”, “A1.5”, “A2.1”, “A2.2”, “C1.1” e “C1.2” del Piano.

CAPO VI - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ALTRA PUBBLICITÀ

Articolo 70 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari oggetto del presente Titolo, collocati su area pubblica, privata aperta al pubblico o privata ma visibili da tali luoghi.

L'istanza, in bollo, dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e deve recare tutte le indicazioni elencate nel successivo articolo.

2. L'autorizzazione è nominativa. I subentranti o agli aventi causa qualora intendano mantenere il medesimo mezzo pubblicitario del dante causa senza apportare modifiche presentano una comunicazione al Concessionario e al Servizio S.U.A.P..

Detta comunicazione legittima gli stessi ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente, così come precedentemente autorizzato.

3. La variazione o la sostituzione del messaggio riportato nei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Titolo è soggetta a nuova istanza da presentarsi al Servizio S.U.A.P.. L'atto autorizzativo sarà rilasciato entro 30 giorni salvi i casi previsti al successivo articolo 72.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni sono fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 71 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Ad ogni istanza tendente al rilascio di autorizzazione per l'installazione di manufatti pubblicitari dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- stato di fatto che illustri dettagliatamente il punto di installazione dell'impianto e la facciata dell'edificio interessato dall'intervento;
- stato di progetto, in scala, atto a rappresentare l'intera facciata dell'edificio e riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;
- elaborato grafico, in scala, del singolo mezzo pubblicitario da installarsi, con indicazione delle dimensioni (base e altezza), colori, caratteri alfanumerici, materiali, caratteristiche e - se previste - le strutture disostegno (sia quando collocato ortogonalmente alla strada, sia quando ancorato a parete che fissato al suolo);
- autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 e s.m.i. con la quale si attesta che il manufatto da installarsi è realizzato e verrà posto in opera tenendo conto del terreno o parete sulla quale lo stesso verrà posizionato, nonché dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne comunque la stabilità;
- copia della ricevuta di versamento del bonifico attestante l'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria ai sensi del comma 1-bis;
- dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell'immobile, quando l'installazione è proposta su terreno privato o edificio non di proprietà.

Nel medesimo documento, che dovrà essere sottoscritto dal richiedente o dall'installatore o dal costruttore dell'impianto o ancora, da geometra di fiducia del richiedente, dovrà altresì comparire la dichiarazione che l'immobile o l'area interessata dall'installazione non risulta vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/04.

2. Tutta la documentazione presentata a corredo dell'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente o eventuale intermediario di cui si avvalga.

3. Per le targhe professionali e pubblicitarie di cui agli articoli 51 e 53:

- fotografia/e illustranti il prospetto dell'immobile interessato dall'intervento;
- fotografia/e del particolare dell'ingresso interessato dall'applicazione della targa;
- elaborato grafico con indicazione delle dimensioni (base e altezza), colori, caratteri alfanumerici e materiali
- copia del "nulla osta" della proprietà quando l'installazione dell'impianto riguarda immobili di proprietà di terzi.

4. Per la pubblicità nei cantieri di cui all'articolo 60, l'istanza dovrà essere corredata da:

- fotografia/e illustranti il prospetto di facciata interessato dalla posa del manufatto;
- elaborato grafico con indicazione delle dimensioni (base e altezza), colori, caratteri alfanumerici e materiali;
- dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo edilizio o, qualora trattasi di intervento libero, di specifica dichiarazione attestante la realizzazione di interventi non soggetti a preventivo assenso.

Articolo 72 - FASI ENDOPROCEDIMENTALI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive comunica all'interessato, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento, ricevuta l'istanza corredata dagli elaborati richiesti.

2. Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile comunica al richiedente eventuali integrazioni documentali; tale richiesta sospende il termine per la conclusione del procedimento sino ad avvenuta presentazione della documentazione mancante; il termine riprenderà a decorrere a documentazione acquisita.

3. Eventuali altre richieste integrative non concorrono ad una ulteriore sospensione del procedimento.

4. Il provvedimento espresso di autorizzazione viene rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della richiesta di documentazione integrativa. Entro il medesimo termine, il Servizio SUAP emette, in alternativa, provvedimento di diniego motivato nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/90 e s.m.i. Nell'ambito del procedimento lo Sportello Unico acquisisce il parere obbligatorio del Comando Polizia Locale.

Articolo 73 - CASI DI ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono esenti dall'autorizzazione:

- i cartelli "Vendesi - Affittasi" aventi superficie non superiore a 0,25 mq, quando installati sull'immobile cui fanno riferimento o nelle relative pertinenze;
- i medesimi cartelli, quelli afferenti a segnalazioni di impiego temporaneo posizionati all'interno delle vetrine delle relative agenzie, quelli pubblicitari apposti all'interno di vetrine di agenzie di viaggio;
- l'insieme di cartelli, scritte, iscrizioni, a condizione che non siano luminosi, collocati sulle vetrine e/o sulle porte di ingresso quando esposti in occasione di vendite straordinarie di cui al D. Lgs. n. 114/98 o di altri particolari eventi riguardanti l'attività dell'esercizio;
- le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, quando temporaneamente collocate all'interno dei negozi, dei locali pubblici o aperti al pubblico;
- i cartelli e gli avvisi di cui all'articolo 57 comma 3 del presente regolamento;
- i cartelli di cui all'articolo 59 comma 4 del presente regolamento;

- i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alla Legge Regionale n. 6/2010, quelli esposti per le attività di somministrazione non assistita ai sensi del D. Lgs. 114/98 e D.L. 223/2006 e della Legge regionale 8/2013, a condizione che rechino la sola indicazione e/o logo dell'esercizio a cui si riferiscono, anche se esposti in vetrinette o bacheche collocate sulle facciate esterne dei rispettivi locali;
- le insegne indicanti servizi di pubblica utilità (VV.FF., Forze di Polizia, Uffici delle Pubbliche Amministrazioni, Lotto, Tabacchi, ecc.).

Articolo 74 - DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata da attività economiche con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq. è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente regolamento.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 75 – GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio di pubbliche affissioni è affidato dal Comune di Bollate alla propria partecipata "in house", che gestisce l'attività e la riscossione del canone tramite un proprio funzionario responsabile, designato all'interno dell'organizzazione societaria, a cui sono stati conferiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle presenti disposizioni regolamentari e nel P.G.I.P., di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 23 per cento.

2) Per le affissioni di natura commerciale il 77 per cento.

Articolo 76 - DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o della propria partecipata "in house", che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune o della propria partecipata, che provvede alla loro esecuzione.

4. La misura del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x cm. 100 e per i periodi di seguito indicati, è la seguente:

- per i primi 10 giorni Euro 1,90;

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,60.

5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

6. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

7. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 77 - RIDUZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 14;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e, pertanto, non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 78 - ESENZIONI DAL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 79 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o la società partecipata deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o la partecipata sono tenuti al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune, tramite la partecipata, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. I manifesti devono essere fatti pervenire agli uffici della società partecipata affidataria del servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quello al quale l'affissione deve avere inizio.
10. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
11. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
12. Le affissioni dovranno essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al successivo articolo 80.
13. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro della società partecipata con la data di scadenza prestabilita.
14. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione con avviso da spedire alla società partecipata entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio stesso provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento.

Articolo 80 - PRENOTAZIONI DELLE AFFISSIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli adempimenti fiscali previsti.
- Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano, comunque, direttamente responsabili

delle eventuali inosservanze alle disposizioni di legge (penali, civili e fiscali) vigenti in materia.

2. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui all'ufficio della società partecipata preposto al servizio perviene la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie ad esse relative, tenute in ordine cronologico di presentazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente, il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 6 giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

4. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

5. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 79 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Articolo 81 - AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica, al fine di assicurare e garantire pari opportunità nell'utilizzo, da parte dei vari soggetti interessati, degli impianti a ciò destinati, ogni singola richiesta di affissione non può superare, di volta in volta, il quantitativo massimo di 100 manifesti (dimensioni standard i cm. 70 x cm. 100).

Articolo 82 - AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati ed installati secondo le prescrizioni di cui al P.G.I.P.: qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 83 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dalla società partecipata "in house".

Articolo 84 - RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza da prodursi, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto relativo al rimborso.

2. Il Comune, ovvero la società partecipata "in house", che gestisce il servizio, provvede nel termine di 180 giorni.

Articolo 85 - AFFISSIONI ESEGUITE FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 sono sanzionate ai sensi dell'articolo 663 del Codice Penale le affissioni eseguite fuori dagli appositi spazi, ovvero:

- sugli edifici di carattere storico, su quelli sottoposti a vincolo artistico, sugli edifici pubblici, sugli impianti Enel, Gas e Telefoni, sulle strutture di uso pubblico o di interesse e utilità pubblica (pensiline, tettoie, contenitori, ecc.).

- per ogni caso in cui, nel comportamento omissivo, la legge configura una violazione alla quale si collega un fatto contravvenzionale o un reato.

Articolo 86 - REGIME TRANSITORIO

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento e mantengono i propri effetti giuridici fino alla scadenza naturale.

Articolo 87 - DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

3. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento e nello specifico, con decorrenza 1° gennaio 2021, sono abrogati per legge i seguenti regolamenti:

a) *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”*, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 31 marzo 2009, così come modificato dalle delibere di C.C. n. 32 del 27 giugno 2011, n. 24 del 26 giugno 2012 e n. 33 del 28 aprile 2016;

b) *“Regolamento per la disciplina della pubblicità, delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”*, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18 aprile 2007, così come modificato dalla delibera di C.C. n. 53 del 25 novembre 2019;

c) *“Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria”*, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 18 gennaio 2021.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegati:

Allegato A - Classificazione strade per applicazione canone

Allegato B - abrogato

Allegato C - Piano generale degli impianti pubblicitari

Allegato D - Tabelle riportanti il posizionamento dei singoli impianti sul territorio evidenziando la loro caratteristica mono o bi-facciali

Allegato E - Tavola di dimensionamento del piano

Allegato F - Tavola di corrispondenza

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

a) categoria ordinaria	Occupazioni ed esposizioni insistenti sul territorio comunale non ricompreso in altre zone di seguito indicate
b) categoria speciale	Valida solo per esposizioni pubblicitarie e/o diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree puntualmente individuate
c) categoria inferiore	Valida solo per le occupazioni di suolo

Categoria ordinaria Tutte le occupazioni e /o esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate in vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio comprese nel territorio comunale e non incluse nelle altre categorie di seguito indicate.

Categoria speciale Per la sola diffusione di messaggi pubblicitari e/o esposizione pubblicitaria, tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio qui di seguito indicate: Via Alighieri Dante, Via Ambrogio da Bollate, via Caduti Bollatesi, via Cattaneo, via Cavour, via Concordia, via Cristoforo da Bollate, via Leonardo da Vinci, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Degli Alpini, via Diaz, via Don Ubaldi, via Ferraris (ex S.P. n. 153), via Friuli Venezia Giulia, via Gramsci, via Ghisalba, piazza indipendenza, via Kennedy, via La Cava, via Leone XIII, via Leopardi, vicolo Leopardi, largo Primo Levi, viale Lombardia, via Madonna (dall'intersezione con via Friuli Venezia Giulia fino all'intersezione con via Anna Frank), via Madonna Speranza, via Magenta, piazza Carlo Marx, via Matteotti, via Mazzini, via Pace, via Parri, via Pascoli, via Piave, largo Quasimodo, via Quattro Novembre, via Repubblica, via Roma, S.P. 46 "Rho-Monza", S.P. 233 "Varesina" - via Milano, S.P. 233 "Varesina" – via Trento, piazza San Francesco, via San Pietro, via Sartirana, via Seveso, piazza Solferino, via Speri, via Stazione, via Toti, via Trento, via Turati, via Verdi, via Veneto, via Undici Febbraio.

Categoria inferiore per le sole occupazioni di suolo pubblico, tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate da servitù di passaggio di seguito indicate: via Abba, via Adda, vicolo Adige, via Alfieri, via Balbo, via Fratelli Bandiera, via Bari, vicolo Battisti, via Beccaria, via Bembo, via Bergamo, via Bixio, via Borsieri, via Cacciatori delle Alpi, via Caloggio, via Caravaggio, via Catalani, via Cavalcanti, vicolo Cavour, via Cellini, via Fratelli Cervi, via Cilea, via Colonna, vicolo Coni Zugna, via Copernico, via Corte Case nuove, via Corte del Fabbro, via Corte Grande, via Corte Nuova, vicolo De Amicis, via Dei Dossi, via Deledda, via De Leva, via Desio, vicolo Doniselli, via Fametta, via Fermi, via Fogazzaro, via Gioberti, via Giusti, via Goldoni, via Graf, via Guicciardini, vicolo Isonzo, vicolo La Cava, via Lario, via Lecchi, vicolo Leopardi, via Liguria, vicolo Lissone, via Macchiavelli, vicolo Madonna in Campagna, vicolo Madonna, via XXIV Maggio, via Manin, via Mascagni, via Privata Meroni, via Metastasio, vicolo Monfalcone, via Montanari, via Monte Generoso, via Monte Nevoso, via Monte Pasubio, via Musco, via Nievo, via Novara, via Oglio, via Origona, vicolo Silvio Pellico, via Perlasca, via Per Novate, via Pignone, via Pisacane, via Po, via Pola, via Polo, via Ponchielli, via Pontida, vicolo Pontida, vicolo Porra, via Praga, via Prati, vicolo Romani, vicolo Rossetti, via San Antonio, via San Domenico, vicolo San Nicola, via San Sebastiano, via Schiapparelli, via Privata Seveso, via Spontini, via Stampa, vicolo Tagliamento, via Tassoni, via Tenca, via Privata Ticino, via Tintoretto, via Tiziano, via Tommaseo, via Torino, via Torricelli, vicolo Toscanini, via Vercelli, vicolo Verdi, via Verga, via Veronese, via Verri, vicolo Vicenza, via Vico, vicolo Villaresi, via Volturmo, via Zanella

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Capo I - Disposizioni generali

Premessa

- Art. 1 Finalità del Piano
- Art. 2 Criteri generali
- Art. 3 Oggetto del Piano e suo ambito di applicazione

Capo II - Definizione degli impianti pubblicitari

- Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Definizione di altri impianti pubblicitari
- Art. 6 Impianti pubblicitari non costitutivi del presente Piano
- Art. 7 Rilevazione e identificazione degli impianti esistenti
- Art. 8 Impianti esistenti e non più conformi al presente Piano

Capo III - Caratteristiche e modalità di installazione degli impianti pubblicitari sulle strade

- Art. 9 Classificazione delle strade
- Art. 10 Competenze per le autostrade, per le strade provinciali e per la pubblicità lungo le sedi ferroviarie
- Art. 11 Durata delle esposizioni
- Art. 12 Caratteristiche costruttive ed estetiche e modalità di installazione degli impianti pubblicitari sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera "f" del Codice - locali – all'interno del centro abitato

Capo IV - Zonizzazione del territorio comunale e norme generali di installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato

- Art. 13 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
- Art. 14 Salvaguardia delle strutture esistenti - Tavola di corrispondenza con gli impianti in previsione di Piano

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Punto di partenza per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, da ora denominato per brevità P.G.I.P., è stata la rilevazione dello stato di fatto relativo agli impianti pubblicitari esistenti sul territorio di Bollate centro e delle frazioni di Cassina Nuova, Cascina del Sole, Ospiate e Castellazzo.

La situazione rilevata è meglio illustrata nell'allegato 2 al regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, che pone in rilievo altresì la suddivisione del territorio comunale nelle varie zone corrispondenti a quelle individuate dal vigente P.G.T., (suddivisione che avrà poi utilità nella individuazione delle zone omogenee, ai sensi del successivo articolo 13) e che evidenzia la necessità di un intervento deciso di riordino dell'impiantistica pubblicitaria disciplinata dal presente Piano in considerazione di diversi fattori tra i quali la mancanza pressoché totale, negli ultimi anni, di un intervento manutentivo ordinario e costante sull'impiantistica. Tale fatto ha portato ad un progressivo deterioramento della stessa, deterioramento tanto evidente da trasformarla, seppur in pochi casi, in fonte di potenziale pericolo per la viabilità, in modo particolare pedonale.

Alle carenze manutentive di cui sopra si è aggiunto, sempre negli ultimi anni, un fenomeno di stasi nella collocazione di nuovi impianti pubblicitari; di contro, lo sviluppo urbanistico di determinate zone del territorio continua a manifestarsi in maniera preponderante, con il risultato che sono sorti nuovi quartieri residenziali all'interno dei quali l'impiantistica pubblicitaria e, ancor più marcatamente quella riservata alle affissioni istituzionali, risulta del tutto assente come, ad esempio, le aree di Ospiate (Via Madonnina, Montrasi, Coppi, Romagnosi) di Via Porra o di Cassina Nuova (quartiere di Via Kennedy, Via De Filippo, Via Stampa - e di Bollate Est - quartiere di Via Berlinguer, Via Monte Cengio, Via Pertini, Via Maiella, Via Volta) quest'ultimo ancora di maggior dimensioni, sia in termini di superficie/densità abitativa, essendo costituiti per la maggior parte da fabbricati multipiano.

Di contro il rilievo dello stato di fatto continua ad evidenziare quanto l'impiantistica esistente sul territorio sia mal distribuita, con strade di comunicazione interne a frazioni in cui il rapporto numero di abitanti/impianti presenti risulta notevolmente inferiore ad altre strade, magari adiacenti, e di minore importanza.

Se un carattere positivo emerge dalla uniformità dell'impiantistica riservata alla pubblicità diretta (come ad esempio gli impianti abbinati alle transenne parapetonali, rilevati per altro in un più che discreto stato di conservazione e di gradevole aspetto estetico), di contro non si può non evidenziare l'eccessiva difformità rilevata invece tra le varie tipologie di impianti riservati alle pubbliche affissioni attualmente installati (se ne sono rilevati di 13 tipi diversi, escludendo la caratteristica mono/bifacciale).

Articolo 1 - FINALITÀ DEL PIANO

1. Finalità del presente Piano è definire e regolamentare i criteri e le norme per la corretta collocazione dei mezzi pubblicitari entro il territorio comunale, garantendo:

- il rispetto delle norme di indirizzo del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- il rispetto delle norme ambientali con particolare riguardo alle zone del centro storico di Bollate e dell'area a nord del territorio ricompresa nel perimetro del Parco delle Groane, parco di interesse regionale istituito con Legge Regionale 31 agosto 1978 n. 31 e delle aree ad esso attigue;
- la salvaguardia delle norme relative all'arredo urbano, cercando di ridurre l'eccessiva "varietà" dei mezzi pubblicitari di modo che non costituiscano disordine ambientale sul territorio ma, al contrario, diventino per le loro caratteristiche ed il loro posizionamento, occasione di valorizzazione dell'immagine urbana.

Il P.G.I.P. si pone quindi come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti, prefiggendosi di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

2. Le forme pubblicitarie previste dal presente Piano non dovranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione in senso residenziale, commerciale ed industriale.

3. Il presente Piano individua altresì la parte di impianti da destinarsi ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico e/o Concessionario.

Articolo 2 - CRITERI GENERALI

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari è approvato come allegato al Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Lo stesso è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, e che disciplinano tempi e modalità per la rimozione degli impianti esistenti ed in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente Piano potrà essere modificato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio successivo in relazione alle variazioni della consistenza demografica del Comune, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che verrà compiutamente illustrata nella motivazione che accompagnerà il provvedimento di modifica.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Bollate viene redatto e modificato da personale del Servizio SUAP, da personale del Comando Polizia Locale e da personale del Settore Entrate (o da personale da questi appositamente delegato).

La stessa Commissione acquisisce, prima della presentazione del Piano al Consiglio Comunale per la sua adozione in conformità ai disposti di Legge, i pareri tecnici necessari, qualora richiesti da apposite norme dello Statuto Comunale.

Articolo 3 - OGGETTO DEL PIANO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Piano, redatto in ottemperanza agli artt. 3, 18 e 36, comma 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 costituisce allegato al Regolamento Comunale per la Pubblicità e per le pubbliche affissioni; disciplina le modalità di installazione, le caratteristiche degli impianti pubblicitari e di propaganda o informazione pubblica posti lungo le strade comunali o in vista di esse, su aree private o private aperte al pubblico localizzate all'interno del centroabitato, così come individuato con Delibera di Giunta Comunale n. 489 del 24 agosto 1994.

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non disciplina le forme pubblicitarie di cui al comma 1 quando effettuate su strade statali, regionali e provinciali e lungo le sedi ferroviarie, fatta salva l'acquisizione di apposito "nulla- osta" da parte dell'A.C., qualora le medesime vengano apposte in vista di strade comunali, come meglio specificato nei successivi articoli.

Non disciplina altresì le forme pubblicitarie indicate nel successivo articolo 6, nonché la segnaletica stradale definita dall'art. 38 del vigente Codice della Strada e le preinsegne.

3. Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal centro abitato:

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 51, commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Nel centro abitato:

La nozione di "centro abitato" ai fini del presente Piano è stabilita dall'articolo 4 del Codice della Strada e, per il Comune di Bollate, il "centro abitato" risulta altresì individuato dall'elaborato grafico allegato alla Delibera di G.C. 489/94.

Trovano applicazione gli articoli 23, comma 6, e 51, commi 4 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e le norme contenute nel Regolamento.

CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari oggetto del presente Piano sono distinti in:

- A. *Impianti di affissione pubblica di natura commerciale;*
- B. *Impianti di affissione e pubblicità diretta, privata di natura commerciale;*
- C. *Impianti utilizzati per l'affissione di avvisi di pubblica utilità od interesse (istituzionali)*

In piena vigenza del presente Piano, i sopraelencati impianti pubblicitari dovranno obbligatoriamente presentare le sottoelencate caratteristiche:

A. *Impianti di affissione pubblica di natura commerciale*

Gli impianti di pubblica affissione sono di proprietà comunale e si suddividono in:

■ A1: *impianto per affissione*: impianto di tipo permanente, illuminati, luminoso o non, mono o bifacciale, caratterizzato dalla variabilità e intercambiabilità del messaggio pubblicitario realizzata mediante affissione di manifesti o teli ancorati con più modalità alla cornice dell'impianto

I formati ammessi sono i seguenti:

- A1.1: mt. 0,70 x 1,00
- A1.2: mt. 1,00 x 1,40
- A1.3: mt. 1,40 x 2,00
- A1.4: mt. 2,00 x 1,40
- A1.5: mt. 6,00 x 3,00

■ A2: *Vetrina*: elemento costituito da supporto rigido, e da uno o due sportelli in vetro destinato all'affissione di uno o due manifesti, di mt 0,70 x mt 1,00

Sono ammesse nella dimensione massima di:

- A2.1: mt. 0,70 x mt. 1,00 per un solo manifesto, escluso il supporto
- A2.2: mt. 1,40 x mt. 1,00 per due manifesti affiancati, escluso il supporto

B. Impianti di affissione e pubblicità diretta e privata di natura commerciale

Gli impianti di affissione e pubblicità diretta e privata sono impianti di proprietà privata, comunque non comunale, di tipo permanente. Possono essere luminosi, illuminati o non mono o bi-facciali e sono utilizzati per l'affissione di manifesti o, se trattasi di impianto di pubblicità, per la diffusione di un messaggio fisso realizzato non con l'ausilio di manifesti o teli ancorati con più modalità alla cornice, intercambiabili

Si suddividono in:

■ B1: *impianto per affissione*: presenta le stesse caratteristiche degli analoghi manufatti considerati per gli impianti di affissione pubblica.

I formati ammessi sono i seguenti:

- B1.1: mt. 1,00 x 1,40
- B1.2: mt. 1,40 x 2,00
- B1.3: mt. 2,00 x 1,40
- B1.4: mt. 3,00 x 2,00
- B1.5: mt. 6,00 x 3,00

■ B2: *cartello*: manufatto mono o bi-facciale, supportato da idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido, anche circondato da una cornice, avente medesime o diverse caratteristiche del manufatto anche con maggior rigidità, rispetto a quella della parte contenente il messaggio pubblicitario.

Il formato ammesso è il seguente:

- B2.1: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 1,50 x mt. 2,10
- B2.2: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 2,10 x mt. 1,50
- B2.3: mq. 15 massimo (per singolo schermo), con struttura a forma preferibilmente rettangolare, con caratteristiche tali da presentare messaggi pubblicitari fissi e/o variabili, in sequenze ottenibili mediante proiezioni luminose, prismi rotanti, messaggi scorrevoli, anche con combinazioni di più soluzioni

■ B3: *gigantografia su ponteggio*: elemento monofacciale, anche non rigido, che occupa tutta o parte della superficie dei ponteggi rivolta verso luogo pubblico e, allo stesso ponteggio, risulta saldamente ancorato. Trattasi di tipologia di impianto non permanente e per la messa in opera su ponteggio si fa riferimento all'articolo 27 del presente

Regolamento. Si suddivide in:

- B3.1: *gigantografia artistica*: riporta in via preferenziale il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento edilizio o manutentivo oppure l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio stesso. Può ospitare un messaggio pubblicitario o sponsor di cui al successivo punto B9.4, inserito organicamente nella stessa, che non potrà occupare una superficie maggiore del 30% dell'intera superficie della gigantografia. Può essere illuminata o meno.
- B3.2: *gigantografia pubblicitaria*: ha esclusivo uso pubblicitario e l'eventuale elemento artistico inserito non rileva ai fini di una eventuale riduzione di imposta. Può essere illuminata o meno.
Per gli impianti di tipologia "B3" non viene fissato un limite di superficie, essendo lo stesso legato alla superficie del particolare supporto.

■ B4: *striscione*: elemento bidimensionale, mono o bi-facciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura (prevalentemente in tela o materiale plastico), privo di rigidità intrinseca e mancante di superficie di appoggio, opportunamente rinforzato, che viene installato a mezzo di cavi di fissaggio a pareti o a pali di sostegno appositamente predisposti trasversalmente o parallelamente all'asse della strada, a nulla rilevando che il manufatto occupi tutta la distanza tra i due punti di ancoraggio. E' privo di luce. Il formato massimo ammesso è di mt. 8,00 x 1,50.

L'esposizione è consentita:

- per la promozione pubblicitaria di manifestazioni eventi sportivi e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento

dell'iniziativa a cui si riferisce, fino a 20 giorni dall'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo il termine;

- per la pubblicità di altre attività; la durata espositiva non può essere superiore ai 180 giorni, eventualmente rinnovabili per altri 180

- per la pubblicità afferente la compravendita di immobili la durata espositiva non può essere superiore a 1 anno, rinnovabile per altre due annualità.

Gli striscioni collocati su pali di sostegno in punti del territorio individuati dall'Amministrazione Comunale hanno durata espositiva massima di giorni 30, rinnovabili di altri 30.

■ **B5: *standardo*:** elemento bidimensionale, monofacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, a sviluppo verticale, supportato generalmente da un elemento e privo di luce. E' installato in occasione di particolari eventi commerciali riguardanti l'attività di riferimento e collocati in corrispondenza della sede della stessa.

E' ammesso in dimensione massima di mq. 6; trattasi di mezzo pubblicitario temporaneo con durata espositiva non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile per altri 60.

■ **B6: *cavalletto*:** manufatto mono o bi-facciale, supportato da idonea struttura di sostegno o di appoggio, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari generalmente mediante l'utilizzo di manifesti.

Trattasi di mezzo pubblicitario temporaneo con durata espositiva massima di 30 giorni eventualmente rinnovabile per altri 30. Presentano superficie massima di mq 3.

■ **B7: *segno orizzontale reclamistico*:** riproduzione, sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari. Possono essere apposti solo lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o altri materiali che non ne consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nella posizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni che, per le loro caratteristiche, possano essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale. Per quanto concerne il dimensionamento dei caratteri utilizzati, gli stessi non potranno superare le dimensioni dei caratteri alfanumerici contemplati dagli allegati al Regolamento di esecuzione del vigente Codice delle Strade e previsti per le strade con velocità non superiore a 50Km/h.

■ **B8: *impianti localizzati in corrispondenza di fermate autobus*;** si suddividono in:

■ **B8.1: *pensiline*,** strutture aventi per scopo principale quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus, essenzialmente da eventi atmosferici avversi, ma che non recano alcun tipo di messaggio pubblicitario;

■ **B8.2: *pensiline*** di cui al precedente punto B8.1 nelle quali il messaggio pubblicitario, qualora presente, potrà essere luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale, interessando una o due pareti della pensilina;

■ **B8.3: *paline fermata autobus*:** mantengono le stesse caratteristiche e dimensioni del messaggio pubblicitario di quelle già esistenti e meglio illustrate alla voce "FA" dell'art. 7 relativo alla rilevazione dei mezzi pubblicitari esistenti. Devono presentare il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio ad una altezza non inferiore a mt. 2,30; in nessun caso, qualora posizionate su marciapiede, detto pannello potrà debordare oltre il filo dello stesso e invadere la carreggiata

■ **B9: *impianti abbinati ad elementi di arredo urbano***

■ **B9.1: *transenna parapedonale*:** si riconferma l'utilizzo esclusivo delle transenne indicate nell'articolo 7, così come illustrate dalla tipologia TR1, ossia strutture in ghisa, pressofuse, caratterizzate da due montanti a sezione variabile costituenti un motivo di decorazione; sorreggono la struttura pubblicitaria, costituita da una intelaiatura metallica, preferibilmente esagonale, avente altezza di mt. 0,65, larghezza misurata al punto massimo (tra i due montanti) di mt. 1.15 e lati paralleli al piano stradale pari a mt. 0,85. Supportano una lastra in materiale plastico, mono o bifacciale, non luminosa. Utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o protezione del traffico pedonale, dovranno essere sempre stabilmente infisse al suolo, sufficientemente robuste da supportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni e collocate alla distanza massima di cm. 20 dal filo marciapiedi

■ **B9.2: *orologio*:** sono ammessi solo della tipologia "OR" indicata nell'articolo 7 o di simile conformazione, riconducibile alla descrizione tecnica facente parte del capitolato inerente l'impiantistica di arredo urbano. Gli orologi dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di cm. 30 dal filo

esterno del marciapiede, ad almeno 20 mt. dalle intersezioni e non essere elevato più di mt. 3,00 dal piano del marciapiede stesso e comunque non in posizione tale da rendere invisibili semafori o cartelli stradali. Devono essere mantenuti sempre in efficienza, funzionanti e protetti da materiale trasparente infrangibile

■ B9.3: *segnaparcheggio*: impianto avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa sia all'uso che alle tariffe praticate nel parcheggio in corrispondenza del quale risulta installato. Privo di luce, bifacciale. È ammessa l'installazione combinata con un impianto pubblicitario a condizione che la superficie ad esso dedicata non ingeneri confusione nella lettura delle condizioni cui soggiace la sosta dei veicoli. Le tipologie proposte sono soggette a preventiva valutazione dello SUAP e del Comando Polizia Locale

■ B9.4: *manufatti o cartelli con sponsor*: manufatti per la comunicazione o informazione culturale o istituzionale, segnalanti la realizzazione di opere pubbliche e/o la manutenzione delle aree a verde, a condizione che contengano esclusivamente l'eventuale logo dello sponsor, intendendo per quest'ultimo il soggetto giuridico, ente o azienda che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici o aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità. L'installazione viene effettuata nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice della Strada

■ B10: *supporto informativo*: fanno parte di questa categoria:

■ B10.1: *cartelli planimetrici*: strutture monofacciali, non luminose, atte a supportare un stradario cittadino; in questi impianti è prevalente la parte informativa mentre è ammesso l'inserimento di uno o più messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 15 % della superficie dell'impianto;

■ B10.2: *stazioni barometriche*: strutture non luminose, atte a supportare strumentazioni in grado di rilevare condizioni atmosferiche; in questi impianti è prevalente la parte pubblicitaria che però non può superare il 75% della superficie totale dell'impianto

■ B11: *altri mezzi informativi*: si suddividono in:

■ B11.1: *vetrine*: corrispondono alla definizione riportata al punto A.2, con la sola dimensione ammessa di mt. 1,40 x 1,00

■ B11.2: *bacheca*: manufatto monofacciale, supportato da idonea struttura, finalizzato alla esposizione di manifesti o avvisi aventi finalità politiche o culturali ma comunque non commerciali, avente dimensioni di mt. 1,40 x 1,00

C. Impianti utilizzati per avvisi di pubblica utilità od interesse (istituzionali)

Gli impianti utilizzati per avvisi di pubblica utilità od interesse sono di proprietà comunale, di tipo permanente, luminosi o non, mono o bi-facciali ed hanno esclusivo utilizzo istituzionale. Sono così dimensionati:

■ C1: presentano la stessa conformazione degli impianti di tipologia A.1 ma con la sola dimensione ammessa di mt. 1,40 x 1,00;

■ C1.2: i predetti impianti possono essere integrati, in elevazione, da uno spazio di utilizzo commerciale, avente dimensione massima pari a mt. 1,40 x 0,45. Su quest'ultimo spazio non è ammessa la pubblicità mediante affissione.

2. Non è ammessa l'installazione di impianti o messaggi pubblicitari previsti dal presente articolo su:

- luoghi, strutture o manufatti utilizzati come bagni pubblici;
- cestini porta rifiuti;
- contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- panchine;
- fioriere;
- coperture.

3. Dall'entrata in vigore del presente P.G.I.P. non potranno essere installati impianti pubblicitari diversi da quelli illustrati nel presente articolo.

4. L'Amministrazione Comunale, previo parere conforme dell'Area Attività Produttive e del Comando Polizia Locale, si riserva di adottare soluzioni tipologiche anche diverse da quelle sopraelencate, qualora migliorative dal punto di vista estetico e funzionale. Gli adeguamenti normativi verranno conseguentemente effettuati in occasione della prima revisione eseguita ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ferme restando le definizioni previste dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada, per quanto non in esso previsto, ai sensi del vigente Piano, si definisce:

- *“impianto di affissione”*: l'impianto utilizzato per la diffusione di mezzi pubblicitari mediante la sovrapposizione di manifesti o teli, senza necessità di autorizzazione per la variabilità del messaggio;
- *“manifesto o telo”*: foglio o manufatto bidimensionale, realizzato in materiale cartaceo il primo o plastico il secondo privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, di propaganda o istituzionali: la sua posa avviene per sovrapposizione di fogli preesistenti o sostituzione dei teli utilizzando come supporto impianti pubblicitari per affissioni di cui al precedente art. 4, lettere A), B) e C), con esclusione della possibilità di affissione diretta a muro salva la particolare modalità di installazione degli impianti di tipologia “A1.5” e “B1.5” prevista ai sensi del successivo articolo 13 del presente Piano.

Articolo 6 - IMPIANTI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

1. Non rientrano nella disciplina del presente Piano, in quanto disciplinate dalle rispettive e specifiche norme contenute nel Regolamento, i sotto riportati impianti pubblicitari:

- le insegne di esercizio relative ad attività commerciali, industriali, artigianali e di prestazione di servizi, installate anche all'esterno, in corrispondenza dell'esercizio cui fanno riferimento, nonché le installazioni pubblicitarie all'interno delle medesime attività, sulle vetrine, sulle porte di ingresso, purché attinenti l'attività in essi esercitata;
- i manufatti adibiti a pubblicità, anche se simili od analoghi ad impianti disciplinati dal presente piano, quando esposti sulle facciate esterne o sulle recinzioni di locali di pubblico spettacolo, quando si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione; sono paragonati a dette strutture la cartellonistica apposta per pubblicizzare spettacoli od attrazioni viaggianti;
- i manufatti pubblicitari, relativi a giornali o periodici, esposti sulle facciate esterne delle edicole o comunque in corrispondenza degli ingressi delle rivendite;
- i manufatti destinati alle affissioni riservate allo Stato o agli altri Enti pubblici territoriali;
- le targhe professionali comprese quelle la cui esposizione sia obbligatoria per legge;
- i manufatti destinati ad ospitare pubblicità installati all'interno o sulla carrozzeria dei mezzi pubblici di trasporto;
- la pubblicità fonica o eseguita a mezzo di palloni frenati o aeromobili;
- la pubblicità effettuata per conto terzi su veicoli, appositamente disciplinata dal regolamento per la pubblicità;
- la pubblicità effettuata mediante l'impiego di autoveicoli immatricolati esclusivamente a tale scopo recanti, sul pianale, apposita struttura, generalmente bi-facciale, atta a supportare un messaggio pubblicitario ove ammessa dal Codice della Strada;
- la pubblicità effettuata a servizio di farmacie, parafarmacie e, più in generale, la pubblicità sanitaria;
- la pubblicità effettuata nei cantieri e nei distributori di carburante.

Articolo 7 - RILEVAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti e i cartelli pubblicitari già installati alla data di adozione del presente Piano sono evidenziati nell'allegato 2 al Regolamento che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Le tipologie “A”, “B”, “B1” e “F” sono relative agli impianti utilizzati per affissione di avvisi di pubblico interesse (istituzionali).

Tipologia “A”: impianto mono o bifacciale, supportato da struttura metallica tubolare, non luminoso né illuminato, di mt. 1,40 di base per mt. 1,00 di altezza. Sulla sommità dello stesso è applicata, in elevazione, una tabella di mt. 1,40 di base per mt. 0,45 di altezza, mono o bifacciale, recante un messaggio pubblicitario variabile esclusivamente per sostituzione ed impresso su materiale plastico

Tipologia “B”: impianto analogo alla tipologia “A” per dimensioni e caratteristiche ma privo della parte superiore relativa al messaggio pubblicitario

Tipologia “F”: tabella metallica, monofacciale, supportata da struttura metallica, non luminosa, di mt. 1,40 di base per mt. 1,00 di altezza.

Le tipologie identificate con le lettere “C”, “D”, “E”, “G”, “H” e “M” sono riservate esclusivamente alle affissioni di manifesti e vengono definiti quali impianti di affissione pubblica o privata; si differenziano tra loro per le diverse dimensioni

Tipologia “C”: impianto mono o bifacciale, supportato da struttura metallica tubolare, non luminoso, di mt. 1,40 di base per mt. 2,00 di altezza; in taluni casi le dimensioni possono risultare invertite

Tipologia “D”: impianto mono o bifacciale, supportato da struttura metallica tubolare, non luminoso, di mt. 1,00 di base per mt. 1,40 di altezza

Tipologia "G": tabella metallica monofacciale, fissata a muro su prospetti di fabbricati privati, non luminosa, di mt. 0,70 di base per mt. 1,00 di altezza

Tipologia "L": impianto mono o bifacciale, non luminoso, costituito da un cartello, in materiale plastico, applicato su idoneo supporto metallico ancorato al suolo. Si suddividono in:

L1: quando presentano dimensioni di mt. 2,50 di base per mt. 1,70 di altezza

L2: quando presentano dimensioni di mt. 2,10 di base per mt. 1,50 di altezza

Tipologia "M": tabella metallica, monofacciale, avente dimensioni di mt. 6,00 di base per mt. 3,00 di altezza, anche luminosa. Si suddividono in:

M1: quando fissata a muro su prospetti di fabbricati privati;

M2: quando supportata da idonea struttura metallica tubolare

Tipologia "P": corrispondono, come caratteristiche, alle vetrine indi come caratteristiche, alle vetrine indicate nella tipologia A.2.2 dell'articolo 4

Pensiline autobus

PA: pensilina autobus, con intelaiatura in materiale metallico nella quale non è stato previsto l'inserimento di alcun mezzo pubblicitario

PA1: pensilina per fermata autobus con intelaiatura in materiale metallico sulla quale, su una parete laterale è stata ricavata la possibilità di ospitare mezzi pubblicitari costituiti da manifesti o lastre in materiale plastico, aventi base di mt. 1,20 per altezza di mt. 1,75, analoghi mezzi pubblicitari aventi dimensioni di mt. 0,50 di base per mt. 1,75 di altezza trovano collocazione nella parete laterale contrapposta.

PA2: pensilina autobus con intelaiatura in materiale metallico nella quale il mezzo o l'impianto pubblicitario trova collocazione nella parete posteriore e consiste in spazi per la collocazione di affissioni o lastre in materiale plastico composte da due "finestre" di mt. 0,90 di base per mt. 1,40 di altezza; superiormente a questo spazio è ricavata la possibilità di alloggiamento di lastra in materiale plastico per altro impianto, avente base di mt. 1,80 per altezza di mt. 0,25;

PA3: pensiline per fermata autobus con intelaiatura in materiale metallico, potenzialmente atte ad ospitare la collocazione di mezzi pubblicitari di diverse forme e dimensioni - anche in considerazione del fatto che taluni spazi sono stati "artificialmente" creati durante interventi di carattere manutentivo; di fatto, la vetustà ne impedisce l'utilizzo a tale scopo

Paline per fermata autobus

FA: palina per fermata autobus, con palo di sostegno "a pastorale" in materiale metallico, a sezione circolare, sulla cui sommità risulta appesa una struttura rettangolare, bifacciale; una faccia risulta suddivisa in due pari eguali: quella inferiore reca le indicazioni della linea automobilistica mentre la parte superiore, come la restante facciata opposta, supportano il mezzo pubblicitario, generalmente realizzato con lastre in materiale plastico. Questo presenta una base di mt. 1,00 ed un'altezza pari a mt. 1,40 per la facciata priva delle indicazioni della linea automobilistica mentre, nella facciata opposta, l'altezza è ridotta a mt. 0,70

Cartelli planimetrici informativi

Si suddividono in:

CI: impianto monofacciale, non luminoso od illuminato, con struttura metallica, sorretto da base unica a pianta rettangolare, recante un mezzo pubblicitario adiacente alla planimetria del Comune.

SB: impianto monofacciale, non luminoso od illuminato, con struttura metallica, sorretto da base unica a sezione rettangolare, recante un mezzo pubblicitario, generalmente realizzato con lastra di materiale plastico, avente base di mt. 2,30 per altezza di mt. 1,45; su uno dei due lati più corti viene inserita una stazione barometrica, contenente termometro ed igrometro, oltre allo stemma comunale

Orologi

Si suddividono in:

OR: impianto supportato da colonna metallica a sezione rettangolare, alla cui sommità, è installato il supporto del materiale pubblicitario, bifacciale, non luminoso nè illuminato, costituito da lastre in materiale plastico delle dimensioni di mt. 0,55 di altezza per mt. 1,05 di larghezza; detto impianto supporta, alla sua sommità un orologio.

OR1: impianto supportato da struttura tubolare conformato in modo tale da poter circoscrivere, alla sua sommità, due elementi pubblicitari in lastra di materiale plastico o metallica, bifacciale, non luminosa nè illuminata; il primo elemento ne costituisce la parte superiore e misura mt. 1,00 di altezza per mt. 1,00 di larghezza; il secondo occupa metà della parte inferiore del gruppo e misura mt. 0,50 di altezza per mt. 0,50 di larghezza; la restante parte, di analoghe dimensioni, ospita un orologio

Transenne parapetonali

Si suddividono in:

TR: struttura tubolare metallica a sezione tonda a forma di "A" con la parte interna superiore rettangolare atta ad

ospitare, iscritto internamente, il materiale pubblicitario, costituito da una lastra metallica, mono o bifacciale.

TR1: Strutture in ghisa, pressofuse, caratterizzate da due montanti a sezione variabile costituenti un motivo di decorazione; sorreggono la struttura pubblicitaria, costituita da una intelaiatura metallica, esagonale, avente altezza di mt. 0,65, larghezza misurata al punto massimo (tra i due montanti) di mt. 1,15 e lati paralleli al piano stradale pari a mt. 0,85. Supportano una lastra in materiale plastico, monofacciale, non luminosa né illuminata, riportante il messaggio pubblicitario solo verso il lato carreggiata.

Articolo 8 - IMPIANTI ESISTENTI E NON PIÙ CONFORMI AL PRESENTE PIANO

1. Vista l'elencazione delle singole tipologie di impianti di cui all'articolo 7 le stesse, date per esistenti, vengono riconfermate sino alla loro sostituzione per deterioramento o per altre ragioni di pubblico interesse.

2. È stabilito il divieto di collocazione di ulteriori impianti appartenenti alle sotto riportate tipologie:

- per gli impianti definiti di affissione pubblica o privata: divieto di nuove collocazioni di impianti appartenenti alle tipologie "G", "H", "N";
- per gli impianti definiti di pubblicità diretta e privata: divieto di nuove collocazioni di impianti appartenenti alle tipologie "E", "L1";
- per gli impianti istituzionali: divieto di nuova collocazione di impianti di tipologia C1.2, "B1" e "F";
- per le pensiline di fermata autobus la loro sostituzione per usura porterà al posizionamento esclusivo delle varie tipologie di cui al punto "B8" del presente Piano, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito capitolato di arredo urbano.

CAPO III - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE

Articolo 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Tenendo come riferimento la classificazione effettuata dall'art. 2 del vigente Codice della Strada, le strade che attraversano il territorio del Comune di Bollate si suddividono in "autostrade", "provinciali" e "comunali". Enti proprietari di dette strade sono rispettivamente "Milano Serravalle – Milano Tangenziali", "Autostrade per l'Italia", Città Metropolitana di Milano e il Comune.

2. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il presente Piano fa riferimento alla perimetrazione del Centro abitato, redatta ai sensi dell'art. 4 del vigente Codice della Strada nonché alla Delibera di G.C. n. 489 del 24 agosto 1994 dalla quale sono tacitamente stralciate le porzioni di territorio ora appartenenti al Comune di Baranzate ed evidenziate nella L.R. 22 maggio 2004 n. 13.

3. Le strade del territorio comunale vengono classificate nelle categorie che seguono:

A) AUTOSTRADA

strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2 Lettera A) del Codice della Strada.

Presentano le sopraelencate caratteristiche:

A) l'autostrada "A52" nei tratti di competenza territoriale

B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE

Strada a carreggiate indipendenti e separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata, priva di intersezioni a raso, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di accelerazione e decelerazione.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2 Lettera B) del Codice della Strada.

Presentano le sopraelencate caratteristiche:

B1) S.P. n. 46 "Rho-Monza", nei tratti di competenza territoriale

C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA

Strada extraurbana ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2, lettera C) del Codice della Strada

Presentano le sottoelencate caratteristiche:

C1) S.P. n. 133 "Bollate - Lazzate":

- dalla progressiva chilometrica 0 + 0,000 alla progressiva chilometrica 0 + 0,942;

C2) S.P. n. 46 "Rho – Monza" nei tratti di competenza territoriale e nelle porzioni non individuate e classificate ai sensi della precedente lettera B1)

C3) S.P. n. 233 "ex Strada Statale Varesina" dalla progressiva chilometrica 12,000 sino al confine territoriale con il Comune di Garbagnate Milanese

C4) S.P. n. 153, "Bollate - Terrazzano", dalla progressiva chilometrica 0 + 0,910 sino al confine con il Comune di Arese

D) STRADA URBANA DI QUARTIERE

Nessun tratto di strada classificato in tal senso all'interno del centro abitato

E) STRADA LOCALE

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2, lettera F) del Codice della Strada.

Presentano le sottoelencate caratteristiche:

Tutte le strade del territorio non indicate nei sopraelencati punti B), C), D) vengono ricomprese nella categoria E).

Articolo 10 - COMPETENZE PER LE AUTOSTRADE, PER LE STRADE PROVINCIALI E PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE SEDI FERROVIARIE

1. Per la collocazione di mezzi o impianti pubblicitari su strade non comunali, esterne alla delimitazione del centro abitato nonché lungo le sedi ferroviarie, trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 23 del vigente Codice della Strada. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ente Proprietario della strada o dal Gestore della linea ferroviaria; qualora l'impianto sia visibile da altra strada e quest'ultima appartenga ad Ente diverso, detta autorizzazione è rilasciata previo nulla osta di quest'ultimo.

Articolo 11 - DURATA DELLE ESPOSIZIONI

1. Le tipologie di mezzi pubblicitari descritti nel presente Piano possono presentare durata di esposizione permanente o temporanea, in relazione al loro periodo di esposizione.

2. La durata si definisce TEMPORANEA quando il mezzo è finalizzato alla propaganda pubblicitaria relativa ad eventi speciali aventi durata limitata nel tempo quali, ad esempio, manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite straordinarie riferite all'articolo 15 del Decreto Legislativo 114/98. L'installazione è temporanea esclusivamente per quelle tipologie di impianti nella cui illustrazione, ai sensi dell'articolo 4, la durata è espressamente prevista.

Quando si è in presenza di installazione ai sensi del presente comma, l'impianto non deve in alcun modo essere stabilmente infisso al suolo, pur mantenendo le caratteristiche di stabilità e di sicurezza nonché di resistenza agli agenti atmosferici ed alla spinta del vento.

3. La durata si definisce PERMANENTE quando il mezzo pubblicitario è ancorato solidamente al suolo o ad altre strutture, è destinato a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi con manifesti, cartelli, transenne parapetonali, orologi, bacheche, ecc.

Articolo 12 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA "F" DEL CODICE - LOCALI - ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1. Tutti gli impianti per la pubblicità da installarsi in modo permanente devono rispondere per quanto possibile ad un unico criterio progettuale, ancorché differenziato per le installazioni di tipologia "A" e "B" da un lato e le restanti dall'altro.

2. Le strutture (montanti e sostegni) dovranno essere realizzate in metallo trattato e verniciato di colore rosso per gli impianti di tipologia "A" e "B" e verde per la tipologia "C" di cui all'art. 4; in ogni caso, dovranno essere costruiti in modo tale da resistere agli agenti atmosferici.

3. Tutti i montanti e i sostegni che fuoriescono dal suolo devono risultare perpendicolari al piano stradale; non è ammesso l'utilizzo di montanti e sostegni sagomati se non nella parte terminale, costituente il supporto della struttura pubblicitaria, di qualsivoglia formato. Il montante o il sostegno singolo costituisce supporto alla struttura collocandosi al centro della base; un punto di contatto eccentrico è ammesso esclusivamente quando la particolare collocazione del mezzo rende necessario il rispetto della distanza dal limite della carreggiata oppure quando sono previsti due pali di sostegno. La base dell'impianto dovrà essere sempre parallela al piano della carreggiata.
4. I mezzi pubblicitari di cui all'articolo 4 del presente Piano devono avere sagoma regolare ma non di forma triangolare o di disco, in quest'ultimo caso esclusa la tipologia "B9.2", allo scopo di evitare qualsiasi problema di confusione con la segnaletica verticale.
5. Dovrà essere limitato l'utilizzo del colore rosso nei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano, soprattutto quale sfondo, al fine di limitare la percettibilità e/o determinare confusione con i segnali stradali di pericolo, di precedenza e di obbligo. In ogni caso il colore rosso non dovrà interessare più di 1/5 della superficie totale del mezzo.
6. Gli impianti disciplinati dall'articolo 4 del presente Piano non possono essere illuminati, direttamente o indirettamente, da luce intermittente; l'impianto elettrico di illuminazione ove presente dovrà essere sempre conforme a tutte le specifiche norme in materia.
7. Nelle aree ricomprese nel perimetro del "Parco delle Groane" costituisce vincolo ogni parere preventivo che l'Ente sovracomunale riterrà opportuno esprimere.
8. L'elemento centrale atto ad ospitare il manifesto deve essere costituito da una plancia in lamiera zincata e cornice metallica anche non aderente a quest'ultima.
9. Eventuali bacheche o vetrine dovranno essere previste munite di apposita chiusura con ante in vetro stratificato di spessore minimo di mm. 5 o in polycarbonato almeno di pari spessore.
10. L'utilizzo dello stemma della Città di Bollate, così come riportato sul gonfalone cittadino non è ammesso sugli impianti di pubblicità privata.
11. Richiamato l'art. 48, comma 2, del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada che demanda ai singoli regolamenti comunali di stabilire i limiti dimensionali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, i cartelli e gli impianti pubblicitari da collocare sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettera "F" del Codice, interne al centro abitato, dovranno essere conformi per caratteristiche, modalità di ubicazione ed dimensioni ai criteri indicati nei commi seguenti.
12. Fermo restando i limiti dimensionali standard stabiliti dall'articolo 4 del Piano a seconda che trattasi di impianto di tipologia "A", "B" o "C", l'installazione dei cartelli e degli impianti pubblicitari, sia pubblici che privati, è consentita all'interno dei centri abitati nei limiti e con le modalità previste dai successivi commi, tenendo presente che tutte le distanze indicate nel presente articolo, si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, ad eccezione delle distanze da impianti semaforici e intersezioni, meglio specificate nei commi seguenti; nella circostanza le distanze prescritte valgono in entrambe le direttrici di marcia.
13. Gli impianti di tipologia "A", "B1" e "C", quando collocati su marciapiede, devono essere comunque posti su struttura portante autonoma, parallelamente all'asse della carreggiata e andranno preferibilmente collocati in aderenza a fabbricati esistenti, recinzioni o terreni laterali, garantendo il transito pedonale nonché di mezzi a servizio di portatori di handicap. Dovrà comunque essere garantita una larghezza minima di percorribilità del marciapiede pari mt. 0,90, misurata tra il bordo del marciapiede e l'aggetto massimo della struttura verso strada. Mancando questa possibilità, anche in considerazione di un calibro inferiore del marciapiede stesso, è vietata ogni installazione di impianti pubblicitari, transenne parapetonali comprese. Gli impianti di tipologia "A", "B" e "C" dovranno altresì essere posti parallelamente all'asse della carreggiata quando collocati su strutture spartitraffico non localizzate in corrispondenza o prossimità di intersezioni o rotatorie, a condizione che lo spartitraffico abbia esclusivo utilizzo per separare semicarreggiate percorse da veicoli aventi diversa percorrenza. Quando la struttura a funzione di spartitraffico ricade in corrispondenza o prossimità di intersezione, l'installazione degli impianti di tipologia "A", "B" e "C" è ammessa sino a mt. 50 prima dell'intersezione o dall'inizio della rotatoria.
14. Il bordo inferiore dei cartelli individuati dalla tipologia "B2" dell'articolo 4 del Piano deve rispettare una distanza in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,20 rispetto al piano della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente (è ininfluente se l'installazione, effettuata al di fuori della carreggiata, sia posta su terreno avente quota inferiore alla banchina stessa). Questa tipologia può essere anche installata diagonalmente con un angolo di almeno 45° rispetto all'asse della strada, al solo scopo di rispettare la distanza di mt. 3 tra l'aggetto ed il limite della carreggiata. Per questa particolare modalità di installazione, che rimane definita come perpendicolare all'asse della carreggiata, non si applicano deroghe relative alle altre distanze già stabilite dal presente articolo.
15. Gli impianti di cui al comma precedente, oltre ai casi di cui al comma 13 devono essere installati su banchina

laterale sterrata, senza manomissione di suolo pubblico asfaltato o cementato.

16. E' vietata, in via generale, l'installazione di impianti pubblicitari su aiuole spartitraffico e rotatorie. Fanno eccezione le previsioni di cui al comma 13, le transenne parapetonali che, sulle rotatorie, potranno essere installate sui margini esterni delle strade confluenti nella rotatoria stessa nonché gli impianti di tipologia "B9.4", quando collocati nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Codice della Strada.

17. Gli impianti pubblicitari, se luminosi o illuminati, non devono avere luce intermittente con periodicità costante o che provochi abbagliamento.

18. Tutti gli impianti pubblicitari elencati nel Piano, con esclusione delle paline e delle pensiline di fermata autobus, delle transenne parapetonali, degli orologi e di quelli indicati ai commi 19, 22, 23 e 24, dovranno essere collocati, all'interno del centro abitato, rispettando le seguenti distanze minime:

a) almeno mt. 50 dall'inizio e dal termine delle livellette di raccordi concavi o convessi, compresi i sottopassaggi stradali e ferroviari, anche quando gli impianti siano installati sulle fasce di contenimento delle massicciate sovrastante il tracciato;

b) mt. 30 dalle intersezioni e dagli impianti semaforici;

c) mt. 30 dalla segnaletica verticale di pericolo;

d) mt. 25 dai cartelli, da altri mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio e dall'altra segnaletica prevista dal Codice della Strada;

e) mt. 3.00 dal limite della carreggiata stradale prendendo, come riferimento di distanza, l'oggetto più esterno (rivolto verso la strada) della struttura; nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo ove viene richiesta l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari già esistano, a distanza inferiore a mt. 3.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi e ammesso il posizionamento delle strutture con il margine più esterno allineato con la costruzione fissa, con il filo della recinzione o del muro e con i tronchi degli alberi. La presente deroga non si applica quando la distanza dal limite della carreggiata dei sopraindicati manufatti o degli alberi risulti inferiore a mt. 1.00, in detti casi l'installazione é vietata.

18.1. Nei casi di installazione effettuata con modalità parallela al margine della carreggiata, non ricorrendo le distanze inferiori per presenza di strutture di cui alla precedente lettera e), le distanze di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) sono così ridotte:

a) mt. 25;

c) mt. 15;

d) mt. 12,50;

e) mt 1,50

18.2. Ai fini dei commi precedenti, per intersezione si intende l'area inscritta nel prolungamento ideale dei bordi dei marciapiedi o, se inesistenti, dei profili esterni degli edifici o dei margini stradali.

19. Le gigantografie, identificate dalla tipologia "B3" dell'articolo 4 del Piano, non devono pregiudicare la sicurezza delle strutture sulle quali trovano ancorate e, più in generale, la sicurezza dell'eventuale cantiere, rispettando tutte le norme specifiche in materia.

20. Gli striscioni, identificati dalla tipologia "B4" dell'articolo 4 del Piano, devono essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 50 prima e dopo gli impianti semaforici e le intersezioni, ad una distanza minima di mt. 20 dai segnali di prescrizione e ad una distanza minima di mt. 15 dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari (escluse l'impiantistica di arredo urbano e le insegne di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento). Il bordo inferiore degli striscioni, sia in collocazione parallela che perpendicolare all'asse stradale, non deve avere un'altezza dal piano carreggiata inferiore a mt. 5,10. L'esposizione di striscioni stradali non può avvenire utilizzando, come ancoraggi, strutture pubbliche quali alberi, pali ENEL, TELECOM, ecc, ma deve avvenire preferibilmente, qualora individuate, nelle posizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e assegnate con apposito disciplinare di incarico. Dalla data di adozione di apposito capitolato per l'arredo urbano che determini specifiche postazioni e strutture per la collocazione di striscioni, non saranno ammesse installazioni al di fuori delle suddette postazioni. Il posizionamento delle strutture atte ad ospitare la collocazione di striscioni avverrà in punti del territorio che verranno individuati con apposito atto deliberativo.

21. Gli standardi, identificati dalla tipologia "B5" dell'articolo 4 del Piano, devono essere apposti in modo tale che la loro parte inferiore si trovi almeno a mt. 3.00 dal piano del marciapiede o, qualora non esistente, dal piano della banchina; qualora installati con proiezione in carreggiata, sono equiparati per altezza dal suolo agli striscioni. Per questi impianti la distanza dagli altri mezzi pubblicitari si riduce a mt. 15, mentre per la distanza da impianti semaforici intersezioni valgono le norme previste al comma 10 per gli striscioni.

22. I cavalletti di cui alla tipologia "B6" dell'articolo 4 del Piano possono essere installati in numero massimo di 30 su tutto il territorio comunale ad una distanza minima di mt. 5,00 tra i singoli elementi. Per le distanze da altri impianti, semafori, intersezioni e segnaletica si applica il comma 10 del presente articolo.
23. Le transenne parapetonali non potranno recare in alcun modo messaggi pubblicitari illuminati.
24. Tutti gli impianti di arredo urbano compresi quelli ai quali è abbinato un messaggio pubblicitario sono esentati dal rispetto di tutti i limiti di distanze previste dal presente articolo, fatto salvo il divieto di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 23 del Codice della Strada, del comma 6 del presente articolo e a condizione che rechino uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 8.
25. Fatta salva la pubblicità effettuata con le gigantografie di cui al punto "B3" dell'articolo 4 del Piano, su ponteggi è altresì ammessa, in aggiunta di queste ultime, l'installazione di cartelli o messaggi pubblicitari in genere, a servizio esclusivo delle attività commerciali che, per effetto del manufatto installato, si trovino la loro insegna occultata.
26. La posa di bacheche o vetrine di cui alle tipologie "A2" e "B11" di cui all'articolo 4 del Piano, fatte salve le limitazioni e i divieti previsti dall'articolo 13 del Piano è sempre ammessa, a condizione che il posizionamento delle stesse sia effettuato parallelamente all'asse della carreggiata e non sia in contrasto con le norme del Codice della Strada, garantendo comunque la percorribilità dei marciapiedi giusto quanto previsto dal precedente comma 3.
27. Per tutti gli impianti sono fatte salve le limitazioni previste nel successivo articolo.
28. Per le installazioni effettuate fuori dal centro abitato valgono, senza deroghe, le disposizioni ad esse specificamente riferite e contenute nell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

CAPO IV - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Articolo 13 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

1. Ai fini della collocazione degli impianti previsti nel presente Piano, il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee che assumono, come riferimento, gli stessi azzonamenti contemplati nel Piano Regolatore Generale; le zone omogenee ai sensi del presente Piano costituiscono, quindi, raggruppamenti a loro volta omogenei delle diverse zone del P.G.T.

2. All'interno del perimetro del centro abitato vengono individuate le seguenti zone omogenee:

A1 - zona di rilevante interesse urbanistico

Sono le zone riconosciute di interesse paesaggistico, quale l'intera frazione di Castellazzo e, più in generale, tutta l'area localizzata a nord-ovest del territorio comunale ed inserita nel perimetro del "Parco delle Groane".

Dal punto di vista dell'azzoneamento del P.G.T. corrispondono alle zone con vincolo esistente.

Ricadono altresì nella presente zona omogenea anche le aree individuate dall'azzoneamento del P.G.T. "aree per servizi pubblici o di uso pubblico" con vincolo esistente.

Fanno altresì parte della presente zona tutte le piazze o aree sulle quali sono collocate strutture pubbliche o edifici di culto, nonché quelle a queste immediatamente circostanti, qualora inserite in un medesimo contesto di sviluppo sia urbanistico che edilizio ma anche quelle che, naturalmente, per consuetudine o tradizione locale, sono da sempre considerate come parte della piazza o area stessa nonché quella porzione più antica del centro di Bollate, individuata dall'azzoneamento di P.G.T. come zona "A" - "Tavola di individuazione dei nuclei storici ed antichi" nonché Piazza Madonna in Campagna, le due piazze della Parrocchiale San Martino aventi affaccio su Via Repubblica e su Via Leone XIII - ancorché luoghi privati - Piazza Don Carlo Elli, Piazza Don Aldo Pagani, Piazza Beato Angelico, Piazza Indipendenza, Via Piave, su ambo i lati e per tutto il tratto su cui l'Azienda Ospedaliera "Caduti Bollatesi" ha affaccio, nonché per i tratti precedenti e successivi per un estensione di mt. 50 dalla piazzetta antistante il civico n. 1 della Via Piave stessa, ove ha affaccio la chiesetta della "Madonna della Neve", Via Fornace Mariani, su ambo i lati, per tutto il tratto su cui la Chiesa ivi esistente ha affaccio.

Ancorché non ricomprese nella zona "A", soggiacciono alle condizioni previste per la presente zona anche tutte quelle strade che ricadono all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, tutti i parchi pubblici nonché tutte le altre strade sulle quali trovano affaccio o dalle quali risultano visibili monumenti o edifici o aree a destinazione agricola che, a giudizio del Servizio SUAP e del Comando Polizia Locale, possano in qualsiasi modo perdere o trovare diminuito il loro valore storico, artistico o di tradizione a causa della posa, nelle vicinanze anche non immediate, di impianti pubblicitari.

Qualora trattasi di impianti di tipologie "A1" o "B1" già in opera, in occasione della loro sostituzione per deterioramento o danneggiamento, la loro ricollocazione all'interno della stessa zona dovrà avvenire previa riduzione delle dimensioni alle sole tipologie "A1.1", "A1.2" e "B1.1" nonché previo parere favorevole del Servizio SUAP e del Comando Polizia

Locale che potranno valutare, a insindacabile giudizio, opportune ricollocazioni anche esternamente al contesto degli eventuali interventi che l'Amministrazione Comunale ha, nel frattempo, posto in essere o ha in progetto ai fini del miglioramento dell'arredo urbano circostante al punto di installazione.

In questa zona non è ammessa la posa delle tipologie impiantistiche identificate dalle tipologie "B2", "B3.2", "B4" limitatamente agli impianti di pubblicità commerciale, "B5", "B6", "B7", "B8.2", "B8.3" e "B10".

È ammessa altresì la posa degli impianti di tipologia "A2", "B9.4", "B11".

Nella presente zona, gli impianti già esistenti - con l'eccezione di quelli non più conformi alle norme del presente Piano ed indicati nell'articolo 8 - continuano a rimanere in opera.

È altresì ammesso il mantenimento degli impianti esistenti e l'installazione di nuovi impianti di tipologia "C" di cui all'articolo 4.

È vietata l'installazione delle altre tipologie di impianti elencate all'articolo 4.

A2 - zona di attenzione

Sono ricomprese, in questa zona, le parti dell'agglomerato cittadino che corrispondono alla porzione più antica e che il P.G.T. ricomprende nelle porzioni residenziali identificate dalle zone "B1", "B2", "B2-bis", "B2.3", "B3" e "B4", quando non ricadenti nella zona "A1".

In questa zona è ammessa l'installazione di impianti di tipologia "A1.1", "A1.2", "A1.3", "A1.4", "A2", "B1.1", "B1.2", "B1.3", "B3", "B4", "B8", "B9", "B10", "B11" e di tipologia "C" di cui all'articolo 4.

E' vietata l'installazione delle altre tipologie di impianti elencate all'articolo 4.

A3 - zona residenziale e di espansione

Rientrano in questa zona tutte le altre aree del territorio non ricomprese nelle precedenti ma individuate dalle zone "C" negli A. di T. residenziali e nelle "Aree di rigenerazione" del P.G.T.

In queste porzioni del territorio, oltre alle tipologie già ammesse nelle "zone di attenzione - A2" è possibile procedere alla posa di impianti individuati, ai sensi dell'articolo 4, nelle tipologie "B1.4", "B.2", "B2.3", "B5", "B6", e "B7".

Sono altresì ammesse le tipologie "A1.5" e "B1.5":

a) lungo via Don Uboldi, Via Piave, viale Friuli Venezia Giulia, viale Lombardia, Via San Pietro, Via Kennedy, Via Ghisalba, Via la Cava e Via Pace, eccetto che nei tratti compresi nelle zone A1 e A2;

a1) nelle vie laterali alle strade di cui alla precedente lettera a), ove esistenti, nel rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 6, comma 8 del Regolamento;

b) quando apposte su fronti di immobili privi di finestre o luci, eccetto che su fabbricati/immobili localizzati nelle zone A1 e A2;

c) all'interno degli impianti sportivi, in aderenza alle recinzioni, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente proprietario

A4 - zone produttive e di terziario commerciale

Ricadono in questa zona le aree del territorio comunale che sono individuate dalle zone D1", "D2", "D2-bis" e A. di T. terziario -commerciale" di azionamento del P .G.T.

In questa zona sono ammesse tutte le tipologie di impianti elencate nell'articolo 4 del presente Piano.

Per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate, il Servizio SUAP può, previo parere conforme del Comando P.L., non consentire l'installazione di impianti pubblicitari anche se ammissibili nelle singole zone del presente Piano.

Articolo 14 - SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE ESISTENTI - TAVOLA DI CORRISPONDENZA CON GLI IMPIANTI IN PREVISIONE DI PIANO

1. Dalla data di adozione del presente Piano, le tipologie di impianti esistenti ed elencate nell'articolo 7, vengono ricollocate in quelle di nuova previsione secondo quanto illustrato nella tavola di corrispondenza costituente l'allegato 6 del regolamento. Nella stessa tavola vengono evidenziate le tipologie ora utilizzate e non più ammesse

Allegato D

Ai fini della suddivisione del territorio comunale in frazioni, prevista nel presente allegato, questa viene convenzionalmente effettuata avendo a riferimento il tracciato di alcune strade cittadine e, precisamente:

Cassina Nuova: territorio a nord – est del tracciato delle vie Prati e Kennedy, queste ultime comprese, oltre che a Via Pace sino al segnale di inizio frazione.

Cascina del Sole: territorio a sud della rotatoria Via Kennedy – Cesare Battisti, delimitato ad est dal segnale di inizio del territorio comunale e ad ovest da analogo segnale posto all'altezza del civico 23 di Via Silvio Pellico.

Ospiate – Castellazzo: territorio ad ovest del tracciato di Via Dante (quest'ultima esclusa) e della Via Madonnina (inclusa), sino all'intersezione con la Via Romagnosi (esclusa); a sud è delimitato dal confine con il Comune di Baranzate (tracciato del torrente al centro della Via San Gottardo e 1a strada vicinale a sinistra dopo l'intersezione semaforizzata tra le Vie Milano e San Gottardo).

Bollate: la porzione di territorio non facente parte delle sopraindicate delimitazioni.

Legenda:

BO: Bollate

CS: Cascina del Sole

CN: Cassina Nuova

OS: Ospiate – Castellazzo

B: Bifacciale

M: Monofacciale

TIPOLOGIA “A” ART. 7 DEL PIANO - ORA “C1.2” ART. 4 DEL PIANO

1	OS	VIA MILANO 11/13	B
2	OS	VIA MILANO – EDICOLA PIAZZA MERCATO	B
3	OS	VIA REPUBBLICA LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA MILANO LATO CIVICI PARI	M
4	OS	VIA TRENTO 7	B
5	OS	VIA TRENTO SPARTITRAFFICO CON VIA GALIMBERTI	B
6	OS	VIA TRENTO 8	B
7	OS	VIA VILLORESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE PARCHEGGIO REPUBBLICA 18/20	B
8	BO	VIA MAGENTA LATO CIVICI PARI, FRONTE 61	B
9	BO	VIA VERDI LATO CIVICA DISPARI, ASILO	B
10	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
11	BO	VIA LEONE XIII, LATO CIVICI PARI – VIA DEGLI ALPINI LATO CIVICI DISPARI	M
12	BO	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, PARCHEGGIO CIMITERO CHIOSCO FIORI	M
13	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE VIA VESPUCCI	B
14	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 28	B
15	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI PARI, FERMATA BUS VIA VESPUCCI	B
16	BO	VIA VITTORIO VENETO 2	M
17	BO	VIA PIAVE LATO CIVICI PARI – INGRESSO OSPEDALE	B
18	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 27	B
19	BO	VIA 4 NOVEMBRE 51	B
20	BO	PIAZZA CARLO MARX INTERSEZIONE VIA CRISTOFORO DA BOLLATE	B
21	BO	PIAZZA CARLO MARX 1	B
22	BO	VIA MATTEOTTI LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 24	B
23	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
24	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ FRONTE CIVICO 8	B
25	BO	PIAZZA MARTIRI LIBERTÀ FRONTE VIA GARIBALDI 1	B
26	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA PARCHEGGIO LATO EDICOLA INTERSEZIONE VIA MONTESSORI	B
27	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA PARCHEGGIO LATO EDICOLA INTERSEZIONE VIA MONTESSORI	B
28	BO	VIA 4 NOVEMBRE, FRONTE 92	M
29	BO	VIA DON UBOLDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA GIUSTI	M
30	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA CIVICO 1 E INTERSEZIONE VIA PASTRENGO	B
31	CS	VIA CESARE BATTISTI LATO CIVICI PARI - CINEMA ORATORIO	B
32	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – CAMPO SPORTIVO	B
33	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA PACE	B
34	CN	VIA SAN BERNARDO LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 28	B
35	CN	VIA SAN BERNARDO, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PIRELLI	B
36	BO	VIA FRATELLANZA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA 4 NOVEMBRE, LATO CIVICI DISPARI	M
37	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA CINQUE GIORNATE, LATO CIVICI DISPARI	M

TIPOLOGIA “B” ART. 7 DEL PIANO – ORA “C1” ART. 4 DEL PIANO

1	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 58	B
2	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 38	B
3	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA, BELLINI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO ASILO	B
4	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
5	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
6	BO	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, VIA ATTIMO – CHIOSCO FIORI	B
7	BO	VIA PIAVE 20 – INGRESSO OSPEDALE	B
8	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
9	BO	VIA MATTEOTTI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA MICCA LATO CIVICI DISPARI E TOTI LATO CIVICI PARI	B
10	BO	PIAZZA CARLO MARX 1	B
11	BO	VIA FLEMING – PARCHEGGIO	B
12	BO	VIA CINQUE GIORNATE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 16	B
13	BO	VIA VARALLI LATO CIVICI PARI INTERSEZIONE VIA CINQUE GIORNATE LATO CIVICI DISPARI	M
14	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 34	M
15	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO	M
16	BO	VIA PIRANDELLO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE PIAZZA MADONNA IN CAMPAGNA	B
17	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI PARI, FRONTE 43	B
18	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA PASCOLI, LATO CIVICI PARI	B
19	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
20	BO	VIA 4 NOVEMBRE 133	M
21	OS	VIA LUINO, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI	M
22	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
23	OS	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE LATO CIVICI DISPARI VIA VILLORESI	B
24	CA	VIA CORTE GRANDE	B
25	CA	VIA DEI LEONI – AIUOLA CHIESA SAN GUGLIELMO	B
26	CN	VIA MADONNA 110	B
27	CN	VIA PO, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO FRONTE 41	B
28	CN	VIA PO. LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO FRONTE 41	B
29	CN	VIA ARNO 6	M
30	CN	VIA MADONNA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO PIAZZA DON ALDO PAGANI	B
31	CN	VIA MADONNA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA ARNO, LATO CIVICI DISPARI	M
32	CN	VIA COMO LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 12	B
33	CN	VIA MAMELI, LATO CIVICI DISPARI, ASILO	B
34	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B
35	CN	VIA PRAGA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA CORRIDONI, LATO CIVICI DISPARI	M
36	CN	VIA PACE, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZALE MERCATO LATO CIMITERO	B
37	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA PACE LATO CIVICI PARI	B
38	CN	VIA GOBETTI, PARCO COMUNALE, FRONTE 7	B
39	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI FRONTE 32	M
40	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI FRONTE 30	B
41	CS	VIA CONI ZUGNA, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 20	B
42	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA CONI ZUGNA, LATO CIVICI PARI	B
43	CS	VIA MONTE GRAPPA, LATO CIVICI PARI, AIUOLA ANTISTANTE PIAZZA TERRACINI	B
44	CS	VIA MONTE GRAPPA, LATO CIVICI PARI, AIUOLA ANTISTANTE PIAZZA TERRACINI	B
45	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, PIAZZA DEL MERCATO	B
46	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA D’AZEGLIO, LATO CIVICI DISPARI	M
47	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, RECINZIONE CENTRO SPORTIVO	B
48	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PIAZZALE MERCATO OSPIATE - EDICOLA	B

Tipologia "F" - (non compatibili con art. 4 del Piano)

1	CS	VIA MONFALCONE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 24	M
2	OS	VIA VILLORESI, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI	M
3	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 34	M

TIPOLOGIA "C" - ART. 7 DEL PIANO – ORA "A1.3" e "A1.4" ART. 4 DEL PIANO

1	OS	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON PISTA CICLOPEDONALE FRONTE 20	B
2	OS	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON PISTA CICLOPEDONALE FRONTE 20	B
3	OS	VIA TRENTO LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON PIAZZA INDIPENDENZA	B
4	OS	VIA TRENTO, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON LATO CIVICI DISPARI VIA GALIMBERTI	B
5	OS	VIA TRENTO 8	B
6	OS	VIA TRENTO 8	B
7	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, PIAZZALE MERCATO, ALTEZZA CIVICO 20	B
8	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, PIAZZALE MERCATO, ALTEZZA CIVICO 20	B
9	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE, FRONTE 58	B
10	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE FRONTE 84	B
11	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE FRONTE 92	B
12	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
13	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
14	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE CIVICI 58/60	B
15	BO	VIA DANTE, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO PISCINA COMUNALE	B
16	BO	VIA DANTE, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO PISCINA COMUNALE	B
17	BO	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON CORSIA SVOLTA PER VIA ATTIMO	B
18	BO	VIA REPUBBLICA 21, SPARTITRAFFICO CON PISTA CICLOPEDONALE	B
19	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, PARCHEGGIO DI VIA PARRI	B
20	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, PARCHEGGIO DI VIA PARRI	B
21	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
22	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
23	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
24	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
25	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
26	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VARALLI – VIA VOLTURNO	B
27	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VARALLI – VIA VOLTURNO	B
28	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VOLTURNO – S.P. N. 46	B
29	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VOLTURNO – S.P. N. 46	B
30	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VOLTURNO – S.P. N. 46	B
31	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI FRONTE 21	B
32	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 29	B
33	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 37 – RECINZIONE PARCO	M
34	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 41 – RECINZIONE PARCO	M
35	BO	VIA DIAZ, FORNTE 47 – RECINZIONE PARCO	M
36	BO	VIA DIAZ, FORNTE 47 – RECINZIONE PARCO	M
37	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INGRESSO PARCO	B
38	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA LEONARDO DA VINCI	B
39	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO ITCS	B
40	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO ITCS	B
41	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE 27, RECINZIONE ITCS	B
42	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA FLEMING, RECINZIONE ITCS	B
43	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 25	B
44	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 25	B
45	BO	VIA FLEMING, PARCHEGGIO	B
46	BO	VIA 4 NOVEMBRE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 58	B
47	BO	VIA 4 NOVEMBRE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 58	B

48	BO	PIAZZA CARLO MARX	B
49	BO	PIAZZA CARLO MARX	B
50	BO	VIA MATTEOTTI 28	B
51	BO	VIA MATTEOTTI 30	B
52	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
53	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
54	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ – RECINZIONE VECCHIO MUNICIPIO	M
55	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ – RECINZIONE VECCHIO MUNICIPIO	M
56	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ – RECINZIONE VECCHIO MUNICIPIO	M
57	BO	VIA 11 FEBBRAIO, LATO CIVICI PARI, FRONTE 9	B
58	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
59	BO	VIA PETRARCA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE CADUTI BOLLATESI CIVICI DISPARI	M
60	BO	VIA PETRARCA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE CADUTI BOLLATESI CIVICI DISPARI	M
61	BO	VIA PETRARCA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE CADUTI BOLLATESI CIVICI DISPARI	M
62	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI, PARCHETTO “CASCINA DELLE MONACHE”	B
63	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI, PARCHETTO “CASCINA DELLE MONACHE”	B
64	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI, PARCHETTO “CASCINA DELLE MONACHE”	B
65	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI PARI, FRONTE 47	B
66	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI PARI, FRONTE 47	B
67	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA GIOVANNI XXIII CIVICI PARI	B
68	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA GIOVANNI XXIII CIVICI PARI	B
69	BO	VIA MONTESSORI, LATO SCUOLA ELEMENTARE PARCHEGGIO DI VIA CADUTI BOLLATESI	B
70	BO	VIA MUSCO, LATO CIVICI DISPARI, PARCO COMUNALE	B
71	BO	VIA MUSCO, LATO CIVICI DISPARI, PARCO COMUNALE	B
72	BO	VIA MUSCO, LATO CIVICI DISPARI, PARCO COMUNALE	B
73	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 30	B
74	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 30	B
75	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI PARI, FRONTE 53	B
76	CS	VIA CONI ZUGNA 20	B
77	CS	VIA CONI ZUGNA, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 20	B
78	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, FRONTE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
79	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
80	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
81	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
82	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI FRONTE 16	B
83	CS	VIA CESARE BATTISTI, LATO CIVICI PARI - ORATORIO	B
84	CS	VIA CESARE BATTISTI 31	B
85	CS	VIA CESARE BATTISTI 31	B
86	CS	VIA CESARE BATTISTI 31	B
87	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI – TRATTO TRA INTERSEZIONE CONI ZUGNA E BATTISTI	B
88	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI – TRATTO TRA INTERSEZIONE CONI ZUGNA E BATTISTI	B
89	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI – TRATTO TRA INTERSEZIONE CONI ZUGNA E BATTISTI	B
90	CN	VIA SAN BERNARDO FRONTE ROTATORIA DI VIA BRIGATE PARTIGIANE (PADERNO DUGNANO)	B
91	CN	VIA DON MINZONI, LATO PIAZZA DEL MERCATO	B
92	CN	VIA PACE, LATO CIVICI DISPARI, PIAZZALE DEL MERCATO – FRONTE 14	B
93	CN	VIA PACE, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZALE MERCATO LATO CIMITERO	B
94	CN	VIA GOBETTI – PARCO COMUNALE, FRONTE 4	B

TIPOLOGIA “B.1.2” ART. 4

(impianti installati dopo la prima approvazione del Piano)

1	BO	VIA VITTORIO VENETO – PIAZZA RESISTENZA	M
2	BO	PIAZZA C. MARX	M
3	BO	VIA CRISTOFORO DA BOLLATE	M
4	BO	VIA DON UBOLDI	B
5	BO	VIA NENNI	B
6	BO	VIA CADUTI BOLLATESI FR. 50	M
7	BO	VIA VITTORIO VENETO – VICOLO SPONTINI	M
8	CS	VIA S. PELLICO PROSSIMITA' 111	B
9	CS	VIA KENNEDY – VIA PO	B
10	CN	VIA PACE – DE FILIPPO	B

TIPOLOGIA “D” ART. 7 DEL PIANO – ORA “A1.2” ART. 4 DEL PIANO

1	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
2	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
3	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
4	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, PIAZZALE MERCATO, ALTEZZA CIVICO 20	B
5	BO	VIA VERDI 38	B
6	BO	VIA VERDI 36	B
7	BO	VIA VERDI 34	B
8	BO	VIA VERDI 32	B
9	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE, CIVICO 72	B
10	BO	VIA VITTORIO VENETO, VIA PARRI	B
11	BO	VIA LEONARDO DA VINCI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO INTERSEZIONI VIA BUONARROTI E VIA CANTORE	B
12	BO	VIA LEONARDO DA VINCI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO INTERSEZIONI VIA BUONARROTI E VIA CANTORE	B
13	BO	VIA MONTESSORI, LATO SCUOLA ELEMENTARE – PARCHEGGIO DI VIA CADUTI BOLLATESI	B
14	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
15	BO	VIA MONTESSORI, LATO SCUOLA – TRATTO TRA SCUOLA E INTERSEZIONE VIA MADONNA IN CAMPAGNA	B
16	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
17	CN	VIA PO, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE CON VIA VICENZA	B
18	CN	VIA GOBETTI – PARCO COMUNALE, FRONTE 3	B
19	CN	VIA GOBETTI – PARCO COMUNALE, FRONTE 5	B
20	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI – TRATTO FRONTE PARCO	B
21	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI – TRATTO FRONTE PARCO	B
22	CN	VIA DE LEVA, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA CELLINI	B
23	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 62	B
24	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA DELEDDA	B
25	CN	VIA PRAGA, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA DE MARCHI	B
26	CN	VIA PRAGA LATO CIVICI PARI – FRONTE INTERSEZIONE VIA SCHIAPPARELLI	B
27	CN	VIA CORRIDORI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA DE LEVA E VIA PRAGA	B
28	CN	VIA CORRIDORI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA DE LEVA E VIA PRAGA	B
29	CN	VIA CORRIDORI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA DE LEVA E VIA PRAGA	B
30	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 36	B
31	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 32	B
32	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 12	B
33	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 12	B
34	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B
35	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B

36	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B
37	BO	VIA TOTI – VIA TITO SPERI	M
38	BO	VIA 4 NOVEMBRE – VIA TITO SPERI	M
39	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, PASSAGGIO PEDONALE PER VIA TURATI 40	M
40	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZA RESISTENZA FRONTE VIA VESPUCCI	M

Tipologia “G” - (non compatibili con art. 4 del Piano)

1	BO	VIA 4 NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI FRONTE 92	M
2	BO	VIA DON UBOLDI LATO CIVICI DISPARI FRONTE 14	M

TIPOLOGIA “B1.5” ART. 4

(Impianti installati dopo la prima approvazione del Piano)

1	OS	VIA GHISALBA	M
2	OS	VIA GHISALBA	M
3	OS	VIA GHISALBA – TRENTO	B
4	OS	VIA TRENTO 61	M
5	OS	VIA TRENTO 53	M
6	OS	VIA TRENTO 53	M
7	OS	VIA MILANO 60	M
8	OS	VIA MILANO 75	M
9	OS	VIA MILANO – SAN GOTTARDO	M
10	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA FR. 18	M
11	CS	VIA CESARE BATTISTI 44	M
12	CN	VIA PACE – EX FORNO	M
13	CN	VIA PACE 45	B
14	BO	VIA PIAVE LATO CIV. DISPARI TRA VARALLI E VOLTURNO	M
15	BO	VIA PIAVE LATO CIV. DISPARI TRA VARALLI E VOLTURNO	M
16	BO	VIA PIAVE LATO CIV. DISPARI TRA VARALLI E VOLTURNO	M
17	BO	VIA DON UBOLDI	M

TIPOLOGIA “P” ART. 7 DEL PIANO - ORA “A2.2” ART. 4 DEL PIANO

1	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZA RESISTENZA, FRONTE VIA VESPUCCI	B
---	----	---	---

1. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

1.1. Situazione esistente al 31 ottobre 2019

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i., la superficie attualmente utilizzata per la diffusione di messaggi mediante affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica è data ESCLUSIVAMENTE da quella supportata dai sotto riportati impianti esistenti e classificati, ai sensi dell'articolo 7 del presente Piano, nelle categorie

A		½ B1	F
---	--	------	---

che trovano corrispondenza, alla data delle ultime modifiche al presente Piano, corrispondente al 31 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso, alle tipologie

C1	C1.2	F
----	------	---

Parimenti, la diffusione di messaggi pubblicitari di natura commerciale, attualmente affidata al concessionario è quella supportata dai sotto indicati impianti esistenti, classificati ai sensi dell'articolo 7 del presente Piano nelle categorie

C		G
---	--	---

che trovano corrispondenza, alla data delle ultime modifiche al presente Piano, corrispondente al 31 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso, alle tipologie

A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5
------	------	------	------	------

Inoltre, alla data dell'ultima modifica al presente piano, corrispondente al 31 ottobre 2019, la diffusione di messaggi pubblicitari di natura commerciale attribuita a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio è quella supportata dai sotto riportati impianti, classificati ai sensi dell'articolo 7 del presente Piano nelle categorie

M1

che trovano corrispondenza, alla data di entrata in vigore delle ultime modifiche al presente Piano, corrispondente alla data del 31 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso, alle tipologie

B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B1.5
------	------	------	------	------

Non rientrano quindi nel computo delle superfici ai fini del dimensionamento del piano tutti quei messaggi pubblicitari diffusi da impianti non indicati nelle sopra riportate categorie.

1.2 Popolazione residente al 31 ottobre 2019: 36.685 abitanti

1.3 Calcolo delle superfici esistenti, su tutto il territorio, per singole tipologie di impianti

1.3.1 Superficie utilizzata per la diffusione di messaggi di natura istituzionale, sociale, privi di rilevanza economica, da parte del Concessionario:

$$C1 + C1.2 + F = \text{mq. 217,00}$$

1.3.2 Superficie utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale, a mezzo manifesti, da parte del concessionario.

$$A1.3 + A1.4 + A1.2 = \text{mq. 591,20}$$

Totale superfici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 18 D. Lgs. 507/93 mq. 808,20

1.3.3 Superficie utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale utilizzata da privati

$$B1.2 + "B1.5" = \text{mq. 384,00}$$

1.4 Distribuzione percentuale delle superfici destinate alla diffusione di messaggi istituzionali a mezzo di manifesti i / 1000 abitanti

1.4.1 Superficie percentuale/1000 abitanti utilizzata per la diffusione di messaggi di natura istituzionale, sociale, privi di rilevanza economica:

Mq. 217,00 a servizio di 36.685 abitanti pari a 5,91 mq/1.000 ab.

1.5 Distribuzione percentuale delle superfici destinate alla diffusione di messaggi commerciali a mezzo di manifesti i / 1000 abitanti

1.5.1 Superficie percentuale/1000 abitanti utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale, aventi rilevanza economica, effettuata dal Concessionario:

Mq. 591,20 a servizio di 36.685 abitanti pari a 16,11 mq/1.000 ab.

1.5.2 Superficie percentuale/1000 abitanti utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale, aventi rilevanza economica, effettuata da soggetti privati:

Mq. 384,00 a servizio di 36.685 abitanti pari a 10,46 mq/1.000 ab.

1.6 Verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507

Calcolo delle superfici complessive/1000 abitanti

22,02 mq/1.000 abitanti

(risultato ottenuto sommando la percentuale di 5,91 mq/1.000 abitanti – istituzionale - a quella di 16,11 mq/1.000 abitanti – commerciale "pubblico")

Dai dati sopra riportati si rileva il rispetto dei limiti minimi di mq 18/1000 abitanti stabilito per "le pubbliche affissioni" stabilito dall'articolo 18, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.

Per il computo delle superfici si può notare che il termine "pubbliche affissioni" è stato desunto dalla definizione riportata nel comma 1 del medesimo articolo 18 che definisce il servizio di "pubbliche affissioni" quello destinato "..... all'affissione, da parte del Comune.....di manifesti... contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero..... di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche...".

2. Attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 3 e 20-bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. – Suddivisione delle superfici

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 e successive modifiche, la superficie degli impianti installati o di futura installazione sarà così distribuita:

viene stabilito uno sviluppo delle superfici di cui all'articolo 18, comma 3, sino ad un limite massimo di mq 50/1.000 abitanti nel territorio, così suddivisa:

- il 23% della superficie totale per le affissioni, pari a 11,50 mq/1.000 abitanti viene destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica
- il 77% della restante superficie, pari a 38,50 mq/1.000 abitanti viene destinata alle affissioni di natura commerciale e, relativamente alle affissioni di natura commerciale
- il 45% della superficie ammessa come sviluppo viene destinato alle affissioni dirette effettuate da privati di cui all'articolo 12, comma 3 del D. Lgs.

2.1 Sviluppo delle superfici delle affissioni nella previsione di Piano al limite di mq 50/1.000 abitanti

2.1.1 Impianti per affissioni istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica

SUPERFICIE MASSIMA IN PREVISIONE (in mq.)	SUPERFICIE ESISTENTE (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO (in mq.)
421,87 (*)	217,00	+ 204,87

La superficie massima in previsione per "l'istituzionale" viene ottenuta dalla proporzione:

$$\underline{11,50 \text{ mq.} : 1.000 \text{ ab.} = x : 36.685 \text{ ab.}} \quad \underline{X = 421,87 (*)}$$

2.1.2 Impianti per affissioni di natura commerciale

SUPERFICIE MASSIMA IN PREVISIONE (in mq.)	SUPERFICIE ESISTENTE GIA' UTILIZZATA DAL CONCESSIONARIO (in mq.)	DIFFERENZA (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO UTILIZZABILE DAL CONCESSIONARIO (= 55% superficie totale) (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO DA AFFIDARE A PRIVATI (= 45 % superficie totale) (in mq.)	SUPERFICIE ESISTENTE GIA' UTILIZZATA DA PRIVATI (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO UTILIZZABILE DAL PRIVATO (in mq.)
1.412,38	591,20	821,18	+ 776,80 (1)	+ 635,57 (1)	384,00	251,57

La superficie massima in previsione per il "commerciale" viene ottenuta dalla proporzione:

$$\underline{38,50 \text{ mq.} : 1.000 \text{ ab.} = x : 36.685 \text{ ab.}} \quad \underline{X = 1.412,38}$$

(1) l'aumento di queste superfici non è dovuto ad una variazione del Piano bensì da un calcolo errato effettuato all'origine (la distribuzione percentuale tra concessionario e soggetto privato era stata fatta non sul totale della superficie (1439,86) bensì sulla differenza restante (948,16).

Allegato F**TAVOLA DI CORRISPONDENZA**

TRA GLI IMPIANTI ESISTENTI (articolo 7) E QUELLI IN PREVISIONE DI PIANO (articolo 4)

Articolo 7 (esistenti)	A	B	B1	C	D	F	G	H	L1	L2
Articolo 4 (in previsione di Piano)	C1.2	C1	NA	A1.3	A1.2	NA	NA	NA	NA	B2.1
				A1.4						B2.2

Articolo 7 (esistenti)	M1	M2	E	N	PA	TR1	NP	P	NP	NP
Articolo 4 (in previsione di Piano)	A1.5	A1.5	NA	NA	B8.1	B9.1	A1.1	A2.2	B1.1	B1.3
	B1.5	B1.5							B1.2	B1.4

Articolo 7 (esistenti)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	FA	TR	OR
Articolo 4 (in previsione di Piano)	B2.3	B3	B4	B5	B6	B7	B8.2	B8.3	NA	NA	B9.2

Articolo 7 (esistenti)	OR1	NP	NP	CI	SB					
Articolo 4 (in previsione di Piano)	NA	B9.3	B9.4	B10.1	B10.2					

NA: tipologia non più ammessa

NP: tipologia non prevista prima dell'entrata in vigore del Piano